

Comune di .....

c.a. Sindaco

PEC: .....

**OGGETTO:** Accesso di consiglieri comunali.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di ..... avente ad oggetto la possibilità per il consigliere comunale di accedere “da remoto al sistema informatico dell’Ente”, a seguito della richiesta in tal senso pervenuta da parte dei Consiglieri di minoranza. Si chiede anche se, in caso di riconoscimento del relativo diritto in capo al Consigliere comunale, tale diritto sia limitato all'accesso da remoto solo ai documenti, alle informazioni e ai dati definitivamente cristallizzati nel sistema informatico, con esclusione dell'accesso anche ai dati, informazioni e documenti che siano in fase istruttoria o in corso di lavorazione.

Si richiede inoltre se sia possibile e/o opportuno prevedere specifiche disposizioni regolamentari interne all'Ente dirette ad impedire che l'accesso da remoto all'intero sistema informatico dell'Ente possa dar luogo ad una apprensione generalizzata ed indiscriminata degli atti e dati dell'Amministrazione comunale, per scongiurare un sindacato generale sull'attività della amministrazione.

In merito alla richiesta di parere avanzata si osserva quanto segue.

La Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi più volte, esprimendosi in senso favorevole, in merito alla accessibilità diretta al “protocollo dell’ente”, da parte del consigliere comunale, tramite attribuzione di credenziali di accesso ed, in virtù di tale attribuzione, si è precisato che il consigliere comunale può accedere al protocollo dell’ente non solo dalla sede dello stesso ma da qualunque postazione.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza n. 3486/2018 avente ad oggetto il caso di un consigliere comunale il quale rivendicava la concessione della “facoltà di accesso anche da autonome postazioni remote, mediante rilascio di apposite credenziali (user id e password) e, per tal via, senza la limitazione riconnessa al necessario ricorso alla postazione fisica predisposta nei locali comunali”.

La Commissione, sul tema oggetto della richiesta di parere, ritiene di dover richiamare la sentenza 531/2018 del TAR Sardegna – Cagliari, che compendia in modo puntuale l’indirizzo adottato dalla Commissione medesima.

*“L’esigenza conoscitiva fatta valere (...) si basa sul diritto all’accesso previsto e disciplinato dall’art. 43, comma 2, del TUEL, il quale estende a «tutte le notizie e le informazioni» in possesso del Comune l’ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza dell’attività dell’ente locale. In specie, la richiesta di accedere al protocollo informatico, e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l’esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell’amministrazione comunale (che costituisce il timore manifestato anche in questa sede dal Comune intimato), ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l’esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall’amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo”.*

Secondo il Tar Sardegna - e secondo l’orientamento ormai consolidato della Commissione in linea con esso - l’accesso diretto al protocollo consente una selezione della documentazione di effettivo interesse per il consigliere comunale, senza la previa necessità della materiale apprensione di mole di documentazione tra cui selezionare quella necessitata, con la conseguenza tra l’altro di scongiurare l’aggravio del carico di lavoro per l’ente, in ossequio al principio di buon andamento della P.A..

A seguito dell’accesso così esercitato – non quindi a tutti i documenti dello stesso, si ribadisce, ma ai dati di sintesi ricavabili dal protocollo – il consigliere comunale procederà alla formulazione della istanza di accesso, specifica e dettagliata, recante l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato permane, infatti, la necessità che le istanze di accesso siano formulate in maniera specifica e recanti la precisa indicazione del documento oggetto di interesse. Tali cautele, secondo il Consiglio di Stato, derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

*Al contrario*, osserva la Commissione, la possibilità di un accesso diretto ed indiscriminato a tutta la documentazione dell’ente finirebbe invero per scavalcare, azzerandola, la fase dell’istanza di accesso che deve invece sussistere ed essere connotata dai requisiti ora richiamati, la cui necessaria sussistenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La richiesta ostensiva del consigliere comunale, poi, deve essere sempre funzionalmente connessa all’esercizio del mandato amministrativo e alle relative funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Tale sistema di accesso – per rispondere all’ altro quesito posto dal Comune - rende superflua la adozione di un regolamento che scongiuri l’apprensione generalizzata ed indiscriminata degli atti e dati dell’Amministrazione comunale al fine di evitare il paventato sindacato generale sull’attività della amministrazione.

Quanto alla ulteriore richiesta relativa alla eventuale accessibilità dei dati, informazioni e documenti che siano in fase istruttoria o in corso di lavorazione, la Commissione osserva quanto segue.

Se, ad esser richiesto è l’accesso ad un documento che risulti materialmente formato ed esistente agli atti del Comune, questo dovrà sempre essere liberamente accessibile da parte dei consiglieri comunali, con l’immanenza – si ripete - della strumentalità della richiesta avanzata all’esercizio del mandato amministrativo e alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Qualora, invece, la richiesta attenga a documenti non ancora formati ma ancora in fase di istruttoria, si rientra nell’ambito informativo previsto dall’articolo 43 del TUEL, con possibilità per l’ente di differire l’accesso alla effettiva formazione della documentazione *de qua*, garantendo, però, l’accesso alle informazioni o notizie in possesso degli uffici comunali, utili all’espletamento del mandato ovvero allo svolgimento delle funzioni attribuite ai consiglieri ex lege.

In tal senso è il parere di questa Commissione.

Comune di .....

c.a. Sindaco

PEC: .....

**OGGETTO:** Accesso di consiglieri comunali.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di ..... avente ad oggetto la possibilità per il consigliere comunale di accedere “da remoto al sistema informatico dell’Ente”, a seguito della richiesta in tal senso pervenuta da parte dei Consiglieri di minoranza. Si chiede anche se, in caso di riconoscimento del relativo diritto in capo al Consigliere comunale, tale diritto sia limitato all'accesso da remoto solo ai documenti, alle informazioni e ai dati definitivamente cristallizzati nel sistema informatico, con esclusione dell'accesso anche ai dati, informazioni e documenti che siano in fase istruttoria o in corso di lavorazione.

Si richiede inoltre se sia possibile e/o opportuno prevedere specifiche disposizioni regolamentari interne all'Ente dirette ad impedire che l'accesso da remoto all'intero sistema informatico dell'Ente possa dar luogo ad una apprensione generalizzata ed indiscriminata degli atti e dati dell'Amministrazione comunale, per scongiurare un sindacato generale sull'attività della amministrazione.

In merito alla richiesta di parere avanzata si osserva quanto segue.

La Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi più volte, esprimendosi in senso favorevole, in merito alla accessibilità diretta al “protocollo dell’ente”, da parte del consigliere comunale, tramite attribuzione di credenziali di accesso ed, in virtù di tale attribuzione, si è precisato che il consigliere comunale può accedere al protocollo dell’ente non solo dalla sede dello stesso ma da qualunque postazione.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza n. 3486/2018 avente ad oggetto il caso di un consigliere comunale il quale rivendicava la concessione della “facoltà di accesso anche da autonome postazioni remote, mediante rilascio di apposite credenziali (user id e password) e, per tal via, senza la limitazione riconnessa al necessario ricorso alla postazione fisica predisposta nei locali comunali”.

La Commissione, sul tema oggetto della richiesta di parere, ritiene di dover richiamare la sentenza 531/2018 del TAR Sardegna – Cagliari, che compendia in modo puntuale l’indirizzo adottato dalla Commissione medesima.

*“L’esigenza conoscitiva fatta valere (...) si basa sul diritto all’accesso previsto e disciplinato dall’art. 43, comma 2, del TUEL, il quale estende a «tutte le notizie e le informazioni» in possesso del Comune l’ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza dell’attività dell’ente locale. In specie, la richiesta di accedere al protocollo informatico, e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l’esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell’amministrazione comunale (che costituisce il timore manifestato anche in questa sede dal Comune intimato), ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l’esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall’amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo”.*

Secondo il Tar Sardegna - e secondo l’orientamento ormai consolidato della Commissione in linea con esso - l’accesso diretto al protocollo consente una selezione della documentazione di effettivo interesse per il consigliere comunale, senza la previa necessità della materiale apprensione di mole di documentazione tra cui selezionare quella necessitata, con la conseguenza tra l’altro di scongiurare l’aggravio del carico di lavoro per l’ente, in ossequio al principio di buon andamento della P.A..

A seguito dell’accesso così esercitato – non quindi a tutti i documenti dello stesso, si ribadisce, ma ai dati di sintesi ricavabili dal protocollo – il consigliere comunale procederà alla formulazione della istanza di accesso, specifica e dettagliata, recante l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato permane, infatti, la necessità che le istanze di accesso siano formulate in maniera specifica e recanti la precisa indicazione del documento oggetto di interesse. Tali cautele, secondo il Consiglio di Stato, derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

*Al contrario*, osserva la Commissione, la possibilità di un accesso diretto ed indiscriminato a tutta la documentazione dell’ente finirebbe invero per scavalcare, azzerandola, la fase dell’istanza di accesso che deve invece sussistere ed essere connotata dai requisiti ora richiamati, la cui necessaria sussistenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La richiesta ostensiva del consigliere comunale, poi, deve essere sempre funzionalmente connessa all’esercizio del mandato amministrativo e alle relative funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Tale sistema di accesso – per rispondere all'altro quesito posto dal Comune - rende superflua la adozione di un regolamento che scongiuri l'apprensione generalizzata ed indiscriminata degli atti e dati dell'Amministrazione comunale al fine di evitare il paventato sindacato generale sull'attività della amministrazione.

Quanto alla ulteriore richiesta relativa alla eventuale accessibilità dei dati, informazioni e documenti che siano in fase istruttoria o in corso di lavorazione, la Commissione osserva quanto segue.

Se, ad esser richiesto è l'accesso ad un documento che risulti materialmente formato ed esistente agli atti del Comune, questo dovrà sempre essere liberamente accessibile da parte dei consiglieri comunali, con l'immanenza – si ripete - della strumentalità della richiesta avanzata all'esercizio del mandato amministrativo e alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Qualora, invece, la richiesta attenga a documenti non ancora formati ma ancora in fase di istruttoria, si rientra nell'ambito informativo previsto dall'articolo 43 del TUEL, con possibilità per l'ente di differire l'accesso alla effettiva formazione della documentazione *de qua*, garantendo, però, l'accesso alle informazioni o notizie in possesso degli uffici comunali, utili all'espletamento del mandato ovvero allo svolgimento delle funzioni attribuite ai consiglieri ex lege.

In tal senso è il parere di questa Commissione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate di .....

#### FATTO

La signora ..... riferisce di aver presentato in data 5 aprile 2019 un'istanza di accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate di ....., chiedendo di accedere ai documenti attestanti la posizione finanziaria e patrimoniale del coniuge separato, sig. .... Motivava l'istanza deducendo una necessità difensiva della documentazione richiesta.

Lamentando la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ..... ha adito la Commissione con ricorso del 1 luglio 2019 affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale in via preliminare eccepisce la tardività del ricorso, insistendo anche nel merito per il rigetto del ricorso *de quo*.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale di ..... – Cancelleria della Sezione ..... Civile

## FATTO

La signora ..... ha presentato in data 27 settembre 2018 un'istanza di accesso rivolta alla Cancelleria della ..... Sezione Civile del Tribunale di ....., chiedendo di accedere a tutti gli atti giudiziari contenuti nel fascicolo del proprio procedimento di separazione. Erroneamente, si osserva, la ricorrente riferisce di aver presentato la predetta istanza il 27 settembre 2019.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare l'interesse del proprio figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* la sig.ra .....ha adito la Commissione con ricorso del 1 luglio 2019 – che la Ricorrente stessa data, erroneamente, 1 luglio 2018 – affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Tribunale di ..... nella quale il Dirigente dichiara che la competente cancelleria, a richiesta della istante aveva preparato le copie dei documenti richiesti, invitando l'istante a ritirarle dietro corresponsione dei diritti di copia ma la signora ..... non ha mai proceduto a tale ritiro. Allega a tal fine relazione del funzionario addetto alla cancelleria.

L'amministrazione eccepisce inoltre che i documenti richiesti non sono documenti amministrativi e si sia, pertanto, fuori dall'ambito di applicazione della legge 241/90.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione evidenzia che – al di là della confusione nelle datazioni apposte dalla ricorrente - il ricorso in oggetto deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato Commissariato di .....

## FATTO

Il ....., per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ....., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Commissariato di P.S. di Via ..... a ..... chiedendo copia del “documento o della registrazione detenuti dalla Polizia di Stato da cui si evinca l'identità del soggetto che in data ..... ha contattato gli agenti, la causa e l'esito della chiamata”, in occasione di una assemblea condominiale turbata dalle intemperanze di un diverso condomino. Evidenziava il proprio interesse all'accesso richiesto deducendo che l'Associazione, avente sede nel medesimo stabile, si riservava di tutelare nelle competenti sedi il diritto all'onore e alla reputazione dell'amministratore e di tutto il condominio, leso dalla richiesta di intervento avanzata dall'ignoto condomino agli agenti di polizia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il ..... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/90.

Si precisa che analoga vicenda era già stata sottoposta all'esame della Commissione nel plenum del 15 aprile 2019: il ....., con riferimento alla stessa vicenda, lamentava il diniego opposto dal Commissariato alla propria istanza d'accesso avente ad oggetto copia del verbale redatto a seguito della chiamata ricevuta dal condomino dello stabile di Viale ....., nella predetta circostanza.

Nella seduta del 15 aprile la Commissione, rilevando che al ricorso non era stato allegato il provvedimento di diniego come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. a) del DPR 184/2006, lo dichiarava inammissibile ai sensi del successivo comma 7 lett. c) del medesimo articolo.

## DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, preliminarmente, che la nuova istanza d'accesso presenta elementi di novità rispetto a quella già presentata – e già oggetto di esame da parte della scrivente. Appare pertanto applicabile, al caso di specie, l'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006 che consente, pur a seguito dell'avvenuta pronuncia di inammissibilità del ricorso, la riproponibilità dell'istanza d'accesso e del successivo ricorso avverso la nuova determinazione dell'amministrazione adita.

Ciò premesso la Commissione osserva che il ..... dichiara di voler agire nell'interesse dell'amministratore e del Condominio stesso "riservandosi" di tutelare nelle competenti sedi il diritto all'onore e alla reputazione dei medesimi. Si rileva però che al ricorso non risulta allegata alcuna delega all'esercizio del diritto di accesso né alla presentazione del gravame in oggetto, in difetto della quale il Codacons appare essere soggetto non legittimato alla presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** .....^ Reggimento “.....” di .....

## FATTO

Il sig. ....., capitano dell'Esercito Italiano, ha presentato due istanze di accesso, rispettivamente datate 22 e 25 maggio 2019, rivolte al ..... ^ Reggimento “.....” di ..... e relative alla procedimento di “Pianificazione dei trasferimenti ad istanza di parte, a carattere ordinario, (...) delle varie armi dell'Esercito per l'anno 2019” nell'ambito del quale il medesimo aveva presentato domanda per la sede di .....

L'istante, chiedeva di accedere a tutti gli atti della procedura ed in particolare agli atti relativi alla ricognizione dei posti organici disponibili nella sede di ..... ed al provvedimento con cui si è resa disponibile la posizione nel grado di Maggiore nel medesimo Reggimento; il provvedimento emesso nella giornata del ....., da cui si evinca, in maniera chiara ed inequivocabile, l'orario di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva sul portale di SME EINET; tutti gli atti relativi all'istante che precede in graduatoria lo scrivente, ovvero per la sola sede di ....., quindi il Cap. ....., compresa la sua istanza prodotta ed assunta a protocollo, dove si evincano tutti i punteggi riconosciutogli nelle varie singole voci (...).

Motivava le istanze con la necessità di verificare la legittimità del mancato accoglimento della propria richiesta di trasferimento, avendo il medesimo presentato richiesta di riesame della propria posizione in graduatoria.

L'amministrazione, con provvedimento del 12 giugno 2019, dava atto dell'avvio della procedura di notifica dell'istanza al controinteressato nelle cui more i termini dovevano ritenersi sospesi.

Deducendo di non aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione sull'istanza d'accesso presentata il sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara che le istanze di accesso devono ritenersi accolte ed invita l'istante “*ad inviare direttamente a questo Ufficio entro 10 gg dalla ricezione della presente n. 1 marca da bollo da 1,60 euro. In mancanza l'istanza in questione sarà considerata definitiva, senza ulteriore seguito.*”

## DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al menzionato procedimento di trasferimento. I documenti richiesti, poi, sono atti a dispiegare effetti giuridici diretti sulla sfera del richiedente che ne necessita anche a scopi di tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di voler accogliere le istanze presentate ma osserva che il diritto di accesso, allo stato, non è stato ancora esercitato e ritiene pertanto di dover sospendere la decisione invitando le parti a dare comunicazione dell'avvenuto accesso – con allegazione da parte della amministrazione della relativa prova (verbale d'accesso o ricevuta invio pec). I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

Si precisa poi, nei confronti della amministrazione, che l'esercizio del diritto di accesso non può essere limitato e subordinato risolutivamente all'invio della marca da bollo nell'arco temporale di dieci giorni, come indicato, pena l'archiviazione della relativa pratica "senza ulteriore seguito". La prescrizione di tale termine perentorio e di tale condizione deve considerarsi illegittima in relazione alla previsione dell'art. 7 comma 1 del DPR 184/2006 secondo il quale "*l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione (...) di un congruo periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia*".

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ambasciata d'Italia a .....

#### FATTO

Il sig. ....., richiedente cittadinanza italiana per residenza già nel 2011 presso la Prefettura di ....., per il tramite dell'avv. .... di ..... presentava un'istanza di accesso rivolta all'Ambasciata d'Italia a ....., datata 14 maggio 2019.

L'istante, chiedeva in particolare di accedere in modalità telematica agli atti posseduti dalla medesima amministrazione relativi al sig. .... ed in particolare “copia dell'eventuale comunicazione trasmessa alla Prefettura di ..... e/o al Ministero dell'Interno contenente l'esito degli accertamenti documentali richiesti”, posto che la pratica del sig. .... risultava sospesa per sollecitate verifiche istruttorie relative all'aspetto documentale – come comunicato dall'Area .... dell'Ufficio Cittadinanza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua*, il sig. ....., per il tramite dell'avv. ....., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana. Il documento richiesto, poi, è immediatamente riferentesi all'istante medesimo e destinato a produrre effetti giuridici rilevanti sulla propria sfera giuridica, né - si osserva - l'amministrazione adita ha evidenziato ragioni di esclusione dall'accesso della documentazione oggetto di istanza.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri

#### FATTO

Il signor ....., appuntato scelto in servizio presso la Stazione Carabinieri Forestale di ....., ha presentato un'istanza datata ..... rivolta al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri. Chiedeva in particolare “di conoscere lo stato di trattazione della pratica nonché (.....) il nominativo del responsabile del procedimento”, con riferimento alla avvenuta presentazione di un'istanza per assegno funzionale pensionabile.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il signor ..... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso avendo l'istanza ad oggetto “informazioni”, dichiara di aver comunque fornito al ricorrente i chiarimenti e le informazioni richiesti allegando la relativa comunicazione.

#### DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva preliminarmente che l'istanza presentata ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90.

Tuttavia, preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver fornito le informazioni richieste, ritiene cessata la materia del contendere.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri ..... Compagnia di ..... - Nucleo Operativo e Radiomobile

#### FATTO

Il sig. ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., in data 15 maggio 2019 presentava alla Legione Carabinieri ..... - Compagnia di ..... un'istanza di accesso agli atti. Richiedeva in particolare l'acquisizione delle annotazioni di Polizia Giudiziaria relative agli interventi effettuati dal N.O.R.M. (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia di ..... presso l'abitazione del sig. ....., con riferimento al periodo ..... — ..... Deduceva un interesse difensivo della documentazione richiesta.

L'Ufficio rilevava l'esistenza di un solo intervento risalente al gennaio 2017, documentato da apposita annotazione di polizia giudiziaria, poi trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

Sulla base di tale ultima circostanza l'amministrazione adita rigettava la richiesta, con provvedimento del 23 maggio 2019, ritenendo che la documentazione richiesta fosse da ritenersi sottratta all'accesso ex art. 24 della legge 241/90.

Avverso tale provvedimento il sig. ....., per il tramite dell'avv. ....., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ha precisato di ritenere di aver correttamente agito sottraendo la documentazione richiesta dall'accesso, "considerato che l'atto di polizia giudiziaria, prodotto dai militari, si trova attualmente nella disponibilità della competente Autorità Giudiziaria". L'amministrazione ha ritenuto pertanto che quest'ultima sia "unico organo dunque deputato a consentire l'accesso", considerando più opportuno che la richiesta ostensiva venga avanzata alla competente Autorità Giudiziaria.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente al medesimo ed è destinata a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica dello stesso. Il ricorrente ha dedotto, poi, un interesse difensivo della documentazione richiesta, previsto e garantito dall'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente di ritenere la documentazione richiesta sottratta all'accesso perché in possesso dell'Autorità Giudiziaria ed in merito osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione, in linea con la recente giurisprudenza del TAR, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza di indagini da parte della Autorità Giudiziaria, ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso. Correttamente pertanto l'amministrazione ha rilevato che spetti alla A.G. pronunciarsi sull'accessibilità dei documenti richiesti ma è onere della amministrazione adita richiedere alla stessa il relativo nulla osta.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto.

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Esercito Italiano .....^ Reparto Infrastrutture

#### FATTO

Il sig. .... aveva presentato, in data ....., un'istanza di accesso rivolta all'.....^ Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano chiedendo copia del "computo metrico estimativo relativo ai lavori di rimozione dell'amianto avvenuti presso l'.....^ Reggimento Trasmissioni negli anni .....-.....". Motivava l'istanza *de qua* con riferimento alla presentata domanda di riconoscimento per causa di servizio per patologia tumorale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. .... aveva adito la Commissione, nei termini, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni. Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, tra l'altro, dichiarava di aver fornito, in data 20 febbraio 2019, risposta all'odierno ricorrente in riscontro all'istanza presentata.

Nella seduta del 15 aprile 2019 la Commissione, rilevando che il ricorrente aveva dedotto la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, mentre l'amministrazione aveva dichiarato di aver emesso provvedimento in riscontro alla medesima, sospendeva la decisione ritenendo necessario acquisire dalla amministrazione prova dell'avvenuta ricezione del menzionato provvedimento da parte del sig. .... e la invitava, pertanto, ad inviare copia. I termini di legge rimanevano interrotti.

Perveniva, *medio tempore*, memoria della amministrazione resistente la quale, manifestando un chiaro intento collaborativo, anche in ragione della serietà della vicenda sottesa alla istanza presentata, dichiarava che avrebbe proceduto all'invio a mezzo pec della documentazione richiesta al ricorrente.

Nella seduta del 6 giugno 2019, la Commissione prendendo atto della predetta dichiarazione della amministrazione adita di voler consentire accesso alla documentazione richiesta, decideva di mantenere sospesa la decisione invitando la amministrazione a comunicare alla Commissione l'avvenuta trasmissione al sig. .... del documento oggetto di interesse, con allegazione della prova del relativo invio.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto nel plenum del 6 giugno 2019 la amministrazione resistente inviava alla Commissione comunicazione dell'avvenuto invio al sig. .... del documento richiesto, allegando ricevuta della predetta spedizione.

Perveniva altresì la dichiarazione del sig. .... di aver ricevuto la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio al ricorrente della documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ..... – Divisione Anticrimine

## FATTO

Il signor ..... riferisce di aver presentato in data 18 maggio 2019 un'istanza di accesso rivolta alla Divisione Anticrimine della Questura di ....., chiedendo di accedere al fascicolo contenente gli atti che hanno portato all'emissione del provvedimento di ammonimento per atti persecutori, su richiesta della signora ....., L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 20 giugno 2019 deducendo una carenza di concretezza ed attualità dell'interesse all'accesso richiesto, in relazione alla circostanza che il relativo procedimento amministrativo è stato chiuso nel 2016. L'amministrazione invitava l'istante a richiedere l'acquisizione del fascicolo alla Autorità Giudiziaria eventualmente adita a tutela della propria posizione individuale.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Quanto alla posizione della controinteressata, signora ....., il ricorrente ha precisato quanto segue: “non riesco a recuperare l'indirizzo della persona che mi ha fatto ammonire e quindi non posso ad ora inviare la raccomandata per la controinteressata”.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, precisando altresì che l'istanza di accesso presentata si qualifica come reiterazione di precedente istanza di accesso rigettata e non impugnata nei termini, al pari del provvedimento di ammonimento ritenendo pertanto che l'istanza stessa persegue finalità diverse da quelle dichiarate.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor ..... la Commissione osserva che l'allegazione della ricevuta dell'invio del ricorso al controinteressato è prevista, a pena di inammissibilità dello stesso, dal comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006.

Infatti, nelle ipotesi in cui il controinteressato sia conosciuto o conoscibile, la notifica è onere del ricorrente medesimo il quale dovrà adempiervi con la normale diligenza, non potendosi addurre una mera difficoltà nel reperimento dell'indirizzo a cui effettuare la notifica richiesta *ex lege*.

Il ricorso presentato deve, pertanto, considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo Statale “.....” di ..... (.....)

## FATTO

Il Sig. ....., collaboratore scolastico presso l’Istituto Comprensivo Statale “.....” di ....., ha presentato in data 22 febbraio 2019 un’istanza di accesso rivolta al medesimo istituto chiedendo di accedere ad alcuna documentazione relativa al procedimento disciplinare avviato a suo carico, per un episodio intercorso con una collega, sig.ra .....

Richiedeva in particolare copia della deposizione della sig.ra ....., nonché della irrogazione di sanzioni per la medesima sig.ra ....., di altre eventuali deposizioni e i documenti dell’ istruttoria.

Motivava tale istanza allegando la necessità di verificare se la deposizione della collega era stata rilevante per la irrogazione della sanzione nel menzionato procedimento disciplinare e per procedere contro la stessa sig.ra .....

L’amministrazione, con provvedimento del 27 febbraio 2019, rigettava l’istanza sull’assunto che il sig. .... aveva già ricevuto la documentazione richiesta.

A conferma di quanto dedotto dalla amministrazione, il sig. .... riferisce nel ricorso di aver precedentemente ricevuto dalla amministrazione – per predisporre la propria difesa – il fonogramma dell’istituto, la narrazione dei fatti della sig.ra ....., le relazioni di altre due docenti testimoni dei fatti in oggetto.

Avverso il provvedimento del 27 febbraio 2019 il sig. .... ha adito la Commissione, con ricorso del 21 giugno 2019, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor ..... la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento della amministrazione adita, datato 27 febbraio 2019, in violazione dell’art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....

#### FATTO

La ricorrente ha presentato il 23.5.2019 all'Amministrazione resistente richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- copia del verbale e delle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti “..... Srl”.

In data 29.5.2019 l'Amministrazione resistente ha parzialmente accolto l'istanza di accesso, trasmettendo le dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo in relazione ai lavoratori non più legati dalla ditta, non essendovi esigenze di riservatezza da tutelare.

Relativamente alle dichiarazioni fornite da altri lavoratori l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha ritenuto il contenuto ininfluenza sull'esercizio del diritto della richiedente e, per quanto riguarda il verbale di accertamento inviato alla ditta ha respinto la richiesta di accesso per la tutela della normativa sulla riservatezza, nonché per mancanza di elementi utili ed attinenti alla posizione della lavoratrice.

La ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla ..... SRL, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## FATTO

....., Dirigente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) ha presentato in data ..... al "Servizio Risorse Umane e Strumentali" dell'AGCOM richiesta formale, tra l'altro, di visione/estrazione di copia del verbale di una delle deposizioni rese dalla Dott.ssa ....., funzionario dell'Autorità, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei propri confronti.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

*"al fine di verificare eventuali condotte/dichiarazioni lesive della posizione dello scrivente e consentire di valutare eventuali azioni da intraprendere a propria tutela".*

Ha evidenziato che, nell'ambito della medesima richiesta di accesso, l'AGCOM ha osteso le deposizioni rese nel procedimento da altri due soggetti chiamati dal competente servizio a testimoniare sulla medesima vicenda insieme alla dott.ssa ....., che ha opposto il diritto alla riservatezza.

Parte ricorrente ha evidenziato che l'istanza di accesso è successiva ad altra già accolta da AGCOM e relativa ad un precedente verbale di dichiarazioni rese sempre dalla Dott.ssa ..... nell'ambito della fase preliminare del medesimo procedimento. Pertanto, la seconda richiesta di accesso è tesa, ad avviso dell'istante, a completare il quadro delle dichiarazioni rese dal funzionario nell'ambito del procedimento.

L'AGCOM ha negato l'accesso con provvedimento in data .....

..... ha pertanto adito la Commissione, con ricorso del 27 giugno u.s., affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata.

E' pervenuta memoria dell'Autorità che ha premesso che il procedimento disciplinare è stato archiviato con determina n. .... / ..... / ..... del ..... senza alcun effetto amministrativo sulla posizione dell'istante.

L'Autorità ha fatto presente che l'ostensione delle dichiarazioni della Dott.ssa ....., funzionaria assegnata all'ufficio a cui il dott. .... è preposto in qualità di dirigente potrebbe avere effetti in ragione del rapporto gerarchico intercorrente tra la d.ssa ..... ed il dott. ....

## DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dalla controinteressata: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione della controinteressata.

Relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse del ricorrente all'accesso de quo la Commissione ritiene che il ..... vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta trattandosi di deposizioni raccolte in data ..... dalla responsabile del procedimento sanzionatorio, che lo riguardano direttamente e la cui conoscenza appare necessaria per difendere i propri interessi giuridici, ex art. 24 comma 7 legge 241/90.

Trattasi, pertanto, di accesso difensivo con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

D'altronde la giurisprudenza citata nel provvedimento di rigetto e poi ribadita nella memoria (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-09-2012, n. 5153 e Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-06-2016, n. 2500) riguarda il D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), ossia le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi e non risulta pertinente alla fattispecie concreta, atteso che il regolamento de quo non può essere interpretato estensivamente.

La circostanza che solo per le dichiarazioni della d.ssa ..... e non per quelle degli altri due funzionari, l'Amministrazione intenda essenzialmente evitare che i rapporti con il dirigente che ha richiesto l'accesso, già compromessi, ne risultino ulteriormente pregiudicati non appare sufficiente a negare l'accesso richiesto.

D'altronde, sul dirigente graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso e di non utilizzarla a fini discriminatori.

Né può applicarsi la disciplina del whistleblowing introdotta all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 che, proprio al fine di evitare ritorsioni, garantisce l'anonimato al dipendente che segnala notizie di un'attività illecita o altre irregolarità acquisite nell'ambiente di lavoro.

La disposizione in questione infatti si riferisce ad una fattispecie diversa: quella del dipendente pubblico che, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio della commissione di illeciti da parte di altri dipendenti, pur essendo esposto al rischio di possibili ritorsioni, si risolva a segnalare tali illeciti "*nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione*" denunciandoli al responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza ... ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o ... all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. In tale caso il dipendente (cd. whistleblower) è tutelato dalla norma dell'articolo 54-bis da ritorsioni, in primo luogo garantendo il suo anonimato e (tra l'altro) sottraendo ad accesso la segnalazione dell'illecito.

Nel caso all'esame, le dichiarazioni della Dott.ssa ..... non risultano essere state inviate ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo 54-bis e non risulta che la dipendente abbia agito a tutela dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e di conseguenza che i relativi atti fossero sottratti ad accesso; altrimenti ne deriverebbe una irragionevole compressione del diritto di accesso ai documenti, costituente "principio generale dell'attività amministrativa".

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il 30.5.2019 a ....., ..... e ..... è stata notificata comunicazione di avviso di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione della misura del Divieto di Accesso alle Manifestazioni sportive (DASPO) ex art. 6 L. 401/89.

Per tale motivo, in data 06/06/2019 i ricorrenti hanno formulato istanza di accesso agli atti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 25 L. 241/1990 alla Questura di ..... - Divisione Polizia Anticrimine, al fine di accedere e prendere visione degli atti amministrativi del procedimento a loro carico.

In data 11/06/2019 la Questura di ..... ha negato l'accesso agli atti del procedimento in quanto *«sono atti inerenti di tutela dell'ordine pubblico o di prevenzione e repressione della criminalità»*.

A fronte del diniego opposto, i ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. ....., chiedono alla Commissione che lo stesso venga dichiarato illegittimo in quanto carente di motivazione risultando quella espressa nel provvedimento riportato, generica e meramente riproduttiva del disposto di cui all'art. 25, comma 3 l. 241/90 e art. 3 del d.m. 415 del 1994 e art 8 del d.p.r. 352/1992, in attuazione dell'art. 24 L. 241/90.

E' pervenuta memoria della Questura, che ha ribadito la legittimità del diniego, considerato peraltro che gli atti avrebbero potuto essere richiesti al pubblico ministero titolare dell'indagine.

#### DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 1994, n. 415, che prescrive *“Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

*a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti*

*di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità...”.*

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....

## FATTO

La ricorrente ha presentato il 22.5.2019 all'Amministrazione resistente richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- documentazione inerente alla visita ispettiva “..... Srl” completa di verbale e delle dichiarazioni dei/le dipendenti della suddetta società.

Ha dedotto di voler tutelare i diritti in sede giudiziaria.

In data 29.5.2019 l'Amministrazione resistente ha parzialmente accolto l'istanza di accesso, trasmettendo le dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo in relazione ai lavoratori non più legati dalla ditta, non essendovi esigenze di riservatezza da tutelare.

Relativamente alle dichiarazioni fornite da altri lavoratori l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha ritenuto il contenuto influente sull'esercizio del diritto della richiedente e, per quanto riguarda il verbale di accertamento inviato alla ditta ha respinto la richiesta di accesso per la tutela della normativa sulla riservatezza, nonché per mancanza di elementi utili ed attinenti alla posizione della lavoratrice.

La ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla ..... SRL, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

## PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri “.....”

## FATTO

....., Maresciallo Maggiore dei Carabinieri attualmente in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di ....., il 18.03.2016 presentava al Capo Ufficio Logistico del Comando della Legione Carabinieri “.....” una relazione di servizio con la quale segnalava una serie di episodi posti in essere dal Cap. .... (all’epoca dei fatti suo diretto superiore), in astratto, costituenti condotte di rilievo disciplinare.

In data 31.01.2019, non avendo notizie del seguito avuto dalla sua segnalazione, presentava, al Capo Ufficio Logistico del Comando della Legione Carabinieri “.....”, una richiesta formale di visione/estrazione di copia degli atti del procedimento (verosimilmente) instaurato al fine di “tutelare i propri interessi legittimi nelle sedi opportune” e allegando, alla stessa, la predetta relazione di servizio.

L’Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri “.....” comunicava che il Capo Ufficio “nella competenza, ha fatto le proprie valutazioni”.

In data 19.03.2019 presentava una nuova istanza formale al fine della visione/estrazione di copia degli atti relativi alle valutazioni effettuate dal Capo Ufficio e la cui conoscenza era necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici.

Con provvedimento n. .... / .....-..... / ....., datato 04.04.2019 e notificato in data 11.06.2019, il Capo Ufficio Logistico non accoglieva l’istanza di accesso per “genericità delle motivazioni addotte”, irrilevanza di un “interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e connessa al documento oggetto della richiesta” e ritenendo l’istanza “preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della Pubblica Amministrazione”.

Con tempestivo ricorso parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 4/7/2019 è pervenuta nota della parte resistente con cui si dà atto che la richiesta potrà essere evasa al rientro dell’Ufficiale titolare che attualmente fruisce di un periodo di licenza ordinaria e ha chiesto il differimento della trattazione del ricorso.

## DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui il Comando Legione Carabinieri “.....” ha comunicato che la richiesta potrà essere evasa al rientro dell’Ufficiale titolare dal periodo di licenza ordinaria, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell’assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all’imparzialità dell’agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell’interessato.

La richiesta di accesso dell’odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell’accesso “endoprocedimentale” e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento instaurato dall’istante medesimo, avendo presentato la segnalazione.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l’obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

Inoltre viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

## PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo in ogni caso, il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Tecnico Industriale “.....” di ..... (.....)

#### FATTO

....., grafico, aspirante incluso in graduatoria per il conferimento di supplenza personale ATA, ha presentato in data 22/05/2019 all’Amministrazione Scolastica Statale I.T.I. “.....” di ....., istanza di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

*“pubblicazione del nominativo della persona alla quale è stata conferita nomina su posto di organico di fatto per il profilo di Assistente Tecnico AREA ..... in riferimento alle disponibilità pubblicate dal CSA di ..... in data ..... Prot. n. .... dal CSA di .....”.*

L’Amministrazione resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente che ha dedotto di non aver conferito alcuna nomina per l’a.s. 2018/2019 sul posto disponibile in organico di fatto di Assistente Tecnico AREA ..... e che la procedura è inesistente.

#### DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente, in quanto aspirante incluso in graduatoria di istituto per il conferimento di supplenze personale ATA Assistente Tecnico AREA ....., sarebbe legittimato ad accedere alla richiesta documentazione, quale titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

Preso, però, atto della dichiarazione della amministrazione resistente che la procedura amministrativa di conferimento di nomina è inesistente e che non detiene alcun atto cui accedere, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

#### PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

**Ricorrente:** Prof. ....., nella sua qualità di Coordinatore per la Provincia di ..... della Federazione Gilda Unams

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo “.....” di ..... (.....)

## FATTO

La Federazione GILDA degli INSEGNANTI – UNAMS, in persona del Coordinatore per la Provincia di ..... Prof. ....., firmataria del vigente CCNL di categoria, rappresentata e difesa dall'Avv. ....., ha dedotto di aver richiesto con istanza di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo “.....” di ..... (.....), di accedere alla documentazione attinente all'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo, dell'ulteriore cattedra in lingua comunitaria .....

A fondamento ha posto la necessità di accertare e verificare che non fosse stata compromessa in alcun modo la titolarità di cattedra degli altri docenti in lingua comunitaria già in organico e di ruolo nella medesima scuola ed in tal modo creare anche in prospettiva situazioni di soprannumerarietà, come da esposto del 21/3/2019.

Ha fatto presente che in accoglimento dell'istanza di accesso, il Dirigente Scolastico fissava la data del ..... per l'esercizio del diritto, ma che veniva consegnata esclusivamente la documentazione per l'a.s. 2019/2020.

Dal momento che l'istanza di accesso, secondo quanto dedotto, riguardava il rilascio della documentazione concernente “l'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo”, la parte ricorrente ha adito il 27.6.2019 la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che in accoglimento dell'istanza di accesso, la documentazione veniva rilasciata il 17/5/2019.

Successivamente parte ricorrente ha precisato che il ricorso aveva ad oggetto l'attivazione per il prossimo anno scolastico 2019/2020 di un'altra cattedra in lingua comunitaria presso l'istituto scolastico, per mero refuso di stampa.

DIRITTO

Sul ricorso presentato, la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti e documenti.

In primo luogo, chiede di produrre copia del verbale con cui il Dirigente Scolastico ha consegnato la documentazione per l'a.s. 2019/2020, al fine di valutare la tempestività del ricorso.

In secondo luogo, atteso che l'istanza di accesso del 2 aprile 2019 prodotta alla Commissione inerisce esclusivamente alla documentazione attinente all'attivazione per l'anno scolastico 2019/20, che vi è stata una rettifica da parte del ricorrente per refuso di stampa e che la parte ricorrente deduce *“l'interesse al rilascio della documentazione diniegata rispetto a quanto originariamente richiesto”*, mentre nella memoria dell'Istituto viene affermato che è stato rilasciato il prospetto dell'organico complessivo di diritto e che *“l'istanza di accesso è stata accolta”* chiede alle parti di specificare se l'istanza di accesso sia stata interamente soddisfatta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti a fornire i chiarimenti e i documenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** Prof. ....., nella sua qualità di Coordinatore per la Provincia di ..... della Federazione Gilda Unams

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto d'Istruzione Superiore "....." - ..... (.....)

#### FATTO

La Federazione GILDA degli INSEGNANTI – UNAMS, in persona del Coordinatore per la Provincia di ..... Prof. ....., firmataria del vigente CCNL di categoria, rappresentata e difesa dall'Avv. ....., ha dedotto di aver richiesto con istanza di accesso al Dirigente Scolastico Istituto d'Istruzione Superiore "....." - ..... (.....), di accedere alla documentazione attinente all'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo, dell'ulteriore cattedra in lingua comunitaria .....

A fondamento ha posto la necessità di accertare e verificare che non fosse stata compromessa in alcun modo la titolarità di cattedra degli altri docenti in lingua comunitaria già in organico e di ruolo nella medesima scuola ed in tal modo creare anche in prospettiva situazioni di soprannumerarietà, come da esposto del 21/3/2019.

Ha fatto presente che, in accoglimento dell'istanza il Dirigente Scolastico fissava la data del 05/06/2019 per l'esercizio del diritto e che venivano consegnati esclusivamente: l'elenco del dato numerico dei neoiscritti al prossimo a.s. 2019/2020, il modello in bianco per le iscrizioni alle classi prime a.s. 2019/2020, la documentazione intercorsa con l'Apt ..... relativa alle formazioni delle classi prime a.s. 2019/2020.

Dal momento che l'istanza di accesso, secondo quanto dedotto, riguardava il rilascio della documentazione concernente "l'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo, dell'ulteriore cattedra in lingua comunitaria spagnolo presso l'istituto scolastico e al fine concreto ed attuale di accertare e verificare che non fosse stata compromessa in alcun modo la titolarità di cattedra degli altri docenti in lingua comunitaria già in organico e di ruolo nella medesima scuola ed in tal modo creare anche in prospettiva situazioni di soprannumerarietà", e considerato che l'accesso era stato acconsentito dal Dirigente Scolastico senza alcuna riserva ed obiezione, la parte ricorrente ha adito il 27/6/2019 la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del 9/7/2019 dell'Amministrazione resistente che ha fatto presente che è sua intenzione di voler fornire quanto richiesto.

**DIRITTO**

Sul ricorso presentato, la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalle parti.

Chiede di precisare se la documentazione richiesta con l'istanza di accesso sia stata interamente ostesa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Giudiziario - Corte di Appello di .....

**FATTO**

....., Giudice di Pace a ....., coassegnato alla sezione stranieri, ha rivolto l'11.6.2019 istanza di accesso agli atti al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di ....., avente ad oggetto:

- A) “copia del verbale della seduta del Consiglio Giudiziario del ..... e di tutti gli allegati correlati riguardanti la proposta tabellare triennale 2018 - 2020 per l'Ufficio del Giudice di Pace di ....., pervenuta dal Presidente del Tribunale di .....”;
- B) “copia della segnalazione tabellare e di tutta la successiva documentazione inferente acquisita nel successivo corso dell'istruttoria amministrativa e fino a tutt'oggi, in particolare quella riguardante la sezione stranieri dell'ufficio di ....., comprensiva di osservazioni, integrazioni, deduzioni e informative pervenute in itinere”;
- C) “copia della nota di trasmissione della segnalazione tabellare inviata dalla Presidenza del Tribunale di ....., completa del numero di registrazione protocollare assegnato “in entrata” dall'Ufficio del Giudice di Pace di ..... e dell'elenco di tutte le firme rilasciate per ricevuta o presa visione da parte dei Giudici di Pace addetti all'ufficio”.

Con provvedimento del 12.06.2019 vergato in calce all'istanza rivolta al Consiglio Giudiziario, è stato autorizzato accesso per estrazione in copia dei documenti in richiesta "per quanto riguarda questa Corte ed il Consiglio Giudiziario" ossia di quanto paragrafato sub A).

Avverso il provvedimento di rigetto parziale parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, insistendo affinché venisse al medesimo consegnata la documentazione sub B), ivi inclusa la segnalazione tabellare pervenuta al Consiglio Giudiziario, non essendo di per sé fattore ostativo all'accesso, la avvenuta pubblicazione del documento, ove mai correttamente effettuata.

E' pervenuta nota del 9/7/2019 della Presidenza della Corte di Appello di ....., che ha fatto presente che sono state rilasciate le copie di tutti gli atti individuati e richiesti dal Dott. .... di ..... e che per gli altri atti sono stati presi contatti informali con gli uffici che li detengono.

**DIRITTO**

La Commissione rileva che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.”*

Pertanto invita l'Amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso alle autorità competenti al rilascio, affinché si possano pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato.

Considerato peraltro che l'Amministrazione resistente, aveva già preso contatti informali con la Presidenza del Tribunale di ..... e con l'Ufficio del Giudice di Pace, al fine di consentire la sollecita evasione di quanto richiesto, invita il ricorrente ad indicare quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non gli siano stati ancora resi accessibili ovvero se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

**PQM**

La Commissione invita le parti a provvedere all'espletamento degli incombenza di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri “.....”

## FATTO

Il Mar. Magg. ....., in servizio presso il Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di ....., in data 22 maggio 2019 formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione:

*“esposti anonimi pervenuti dal 2016 al 2018 in cui si cita il richiedente, gestiti/trattati dal Comando Provinciale Carabinieri di ..... o da dipendenze di Comando”.*

A fondamento ha dedotto la necessità di tutelare nelle opportune sedi giudiziarie penali e civili i propri diritti.

Con nota ...../.....-..... del 30 maggio 2019 il Comando Provinciale Carabinieri di ..... rigettava la formulata istanza di accesso poiché generica e relativa ad un cospicuo arco temporale, nonché preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

Avverso il provvedimento di rigetto ha adito nei termini la Commissione affinché la stessa valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto l'assenza di procedimenti amministrativi in capo al maresciallo e la legittimità del diniego.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Il ricorrente ha dedotto che il Nucleo Radiomobile Carabinieri di ..... è stato interessato da una serie di esposti anonimi in cui venivano riportate alcune vicende del reparto e in cui si attribuivano ingiustamente responsabilità nei confronti di alcuni militari e anche del ricorrente.

Ha pertanto un interesse qualificato a conoscere eventuali denunce od esposti, che hanno dato impulso a convocazione di militari e attività istruttorie; ciò anche ai fini della invocata necessità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi, sicché, sotto tale profilo, l'interesse all'accesso si qualifica per la sua natura difensiva, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La richiesta d'accesso non può dirsi eccessivamente generica, come eccepito dall'amministrazione, né investe un arco temporale cospicuo, riferendosi a tre annualità.

Nè risulta pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la domanda di accesso non impone all'Amministrazione un onere eccessivo di ricerca volta al reperimento dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ..... Circolo Didattico “.....” di ..... di .....

## FATTO

..... il 7.1.2019, in qualità di partecipante al bando di concorso per esperto esterno PON, proponeva istanza di accesso alla “documentazione (attestati e titoli) dichiarata con autocertificazione del candidato risultato primo in graduatoria”.

Avverso il silenzio rigetto dell’Amministrazione resistente, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell’Amministrazione che faceva presente che in data 1 marzo 2019 poteva essere effettuato l’accesso agli atti amministrativi prodotti dal dott. .... nell’ambito della procedura di valutazione comparativa .....-.....-.....-.....-..... prot. .... del ..... come da pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Istituto, nell’ambito della quale il dott. .... è risultato aggiudicatario dei moduli “Scuola in movimento” e “Mini olimpiadi”, come da graduatoria prot. .... del ..... pubblicata all’Albo Elettronico.

Parte ricorrente deduceva in una nota di non aver avuto la richiesta documentazione.

La Commissione, nella seduta del 19 marzo 2019, preso atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, riteneva necessario, ai fini del decidere, che l’Amministrazione resistente precisasse se i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso fossero stati resi accessibili e di fornire copia del verbale inerente alle operazioni di accesso, interrompendo nelle more dell’espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

Successivamente perveniva memoria dell’Amministrazione del 19/4/2019, che specificava che parte ricorrente aveva avuto accesso a tutta la documentazione prodotta dal dott. .... nell’ambito della procedura comparativa, non detenendo ulteriore documentazione.

Nella seduta del 6.6.2019 la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere documentazione (attestati e titoli), dichiarata con autocertificazione da ....., rigettava il ricorso.

In data 20/6/2019 ..... chiedeva nuovamente alla Commissione “*un riesame e una richiesta di verbale della commissione per la selezione degli esperti relativi ai moduli a cui il medesimo aveva presentato domanda dato che non è pervenuto nulla da parte dell’Amministrazione resistente*”.

## DIRITTO

La richiesta di riesame deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di elementi idonei ad una revocazione della precedente decisione della Commissione – unico mezzo in astratto ammissibile –, considerato peraltro che la Commissione non può fare alcuna richiesta di ostensione di documentazione alla parte resistente e che non ha, in ogni caso, il potere di sindacare la veridicità di quanto dedotto dall'Amministrazione o da suoi funzionari, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

L'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. stabilisce che: *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione ..... se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nel caso di specie, la Commissione deve pertanto dichiarare inammissibile la richiesta di riesame perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c..

## PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di riesame.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

#### FATTO

..... ha presentato in data 10/01/2019 all'INPS – Sede di ..... richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- domanda di riscatto della laurea ai fini pensionistici (n. pratica ..... del .....);
- eventuale provvedimento di cancellazione della pratica;
- eventuale comunicazione di cancellazione.

A fondamento dell'istanza ha dedotto che dalla data della domanda presentata in data ..... non ha ricevuto alcun provvedimento di merito e che da poco, essendo interessato a sistemare la posizione contributiva, ha ridato impulso alla questione, apprendendo telefonicamente che la domanda risulta cancellata alla data del .....

In data 4 febbraio l'Inps di ..... ha comunicato di essere incompetente ad evadere la richiesta, in quanto ufficio competente dovrebbe essere quello di residenza all'epoca della domanda, ossia .....

A tale comunicazione dell'Inps il ricorrente ha replicato in pari data, significando di essere residente ad ..... (.....) e ha rinnovato l'istanza di accesso.

Non ha ricevuto alcuna risposta e il 6/3/2019 ha inviato ulteriore diffida.

..... ha adito la Commissione, con ricorso del 20 giugno 2019, affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Inps che ha dedotto che vi è stata una erronea risposta, ma che tuttavia sono stati fissati in 10 anni i limiti temporali per la conservazione delle singole domande pensionistiche e che pertanto non ha conservato i documenti di cui si chiede l'accesso.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il provvedimento di diniego per incompetenza è del 4.2.2019 e la Commissione è stata adita soltanto in data 20/6/2019, ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di diniego per incompetenza.

La replica alla comunicazione INPS e la successiva diffida del 6/3/2019 d'altronde non sono idonee a rimettere in termini il ricorrente e comunque anche da queste ultime sono ampiamente decorsi i termini di legge.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**Ricorrenti:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS - Direzione Provinciale di .....

## FATTO

..... in data 21/3/2019 presentava all'Inps richiesta di accesso alla copia della segnalazione inoltrata al competente servizio ispettivo, indicando a fondamento della medesima *“quote del TFR del fondo di tesoreria non erogate dal datore di lavoro e conguagliate dallo stesso, eventuale attività giudiziaria, penale e civile, a tutela dei propri diritti”*.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 30/4/2019 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva dell'Inps, che ha evidenziato che l'Istituto ha dato vari riscontri alle ..... istanze di accesso del ricorrente e che ai sensi dell'art. 14 del regolamento INPS è escluso l'accesso per atti ed attività di carattere ispettivo.

La Commissione nella seduta del 6 giugno 2019 rilevava che l'Istituto aveva indicato che ai sensi dell'art. 14 della determinazione Inps n. 366 del 5 agosto 2011, recante *“regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”* è sottratta all'accesso la documentazione inerente all'attività di carattere ispettivo.

Atteso che l'art. 14 citato prescrive le ipotesi di *“differimento del diritto di accesso”*, la Commissione chiedeva dunque all'INPS di volere specificare se l'accesso fosse stato differito alla conclusione della fase istruttoria ovvero se fosse stato negato, restando i termini di legge interrotti.

L'Inps con nota del 25/6/2019 significava *“che l'Istituto ha invocato la negazione dell'accesso per differimento sino alla conclusione dell'eventuale procedimento ispettivo e con riferimento agli esiti dello stesso.*

*Per dovere di precisione occorre significare che in data 8.5. u.s. la segnalazione è stata inoltrata per competenza alla Direzione provinciale di .....*”

## DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Istituto circa *l'eventuale procedimento ispettivo* e con riferimento agli esiti dello stesso, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, con trasmissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184 alla sede INPS competente.

Il ricorrente è, infatti, titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, è illegittimo.

Il differimento è infatti legato nella fattispecie concreta ad un “eventuale procedimento ispettivo”, “agli esiti dello stesso” e risulta a tempo indeterminato, perché non sono indicati tempi e modalità di conclusione, né vi è una necessità oggettivamente comprovata di non pregiudicare il corso del procedimento.

In generale la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, *“Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti – specificamente indicati nell'istanza del 29/4/2019 - che, a suo dire, sarebbero contenuti nel fascicolo del procedimento n. .... alla data del 18/12/2013.

#### DIRITTO

La Commissione, in mancanza di chiarimenti dell'Autorità circa l'esistenza o meno dei documenti richiesti dall'istante relativamente al fascicolo n. .... ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

Avverso il provvedimento di differimento parziale dell'accesso operato dall'Amministrazione (che ha consentito l'accesso ad alcuni soltanto dei documenti detenuti) il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza, relativi al procedimento n. ....

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che l'Autorità ha differito parzialmente l'accesso rappresentando le difficoltà materiale di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevede di concludere nel mese di settembre 2019.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragione la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

Avverso il provvedimento di differimento dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere il CD inviato dall'Avv. .... il 7 aprile 2009.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

#### DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che l'Autorità ha differito parzialmente l'accesso rappresentando le difficoltà materiali di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevede di concludere nel mese di settembre 2019.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragione la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

Avverso il provvedimento di differimento parziale dell'accesso operato dall'Amministrazione (che ha consentito l'accesso ad alcuni soltanto dei documenti detenuti) il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza alla lettera a) relativi al procedimento n. 93760, che assume acquisiti al "protocollo informatico" e per il quali non sarebbe necessario reperire il fascicolo cartaceo.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che l'Autorità ha differito parzialmente l'accesso rappresentando le difficoltà materiali di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevede di concludere nel mese di settembre 2019. Il che implica, altresì, che i documenti richiesti non sono presenti nel protocollo informatico.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragione la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla ..... S.p.A..

Avverso il provvedimento di differimento dell'accesso operato dall'Amministrazione il Sig. .... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti indicati nell'istanza e asseritamente contenuti nel fascicolo n. ...., che assume acquisiti al "protocollo informatico" e per il quali non sarebbe necessario reperire il fascicolo cartaceo.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione osserva, inoltre, che l'Autorità ha differito parzialmente l'accesso rappresentando le difficoltà materiale di ricerca del fascicolo dovute ad un trasferimento dell'archivio che la stessa Autorità prevede di concludere nel mese di settembre 2019. Il che implica, altresì, che i documenti richiesti non sono presenti nel protocollo informatico.

Osserva la Commissione che le motivazioni a sostegno del differimento risultano congruamente rappresentate ed è stata, altresì, indicata la durata del differimento (settembre 2019) coincidente con la conclusione delle operazioni di trasferimento dell'archivio cartaceo.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, rispettoso del disposto di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Per tali ragione la Commissione, ritiene il ricorso infondato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di informare il ricorrente della conclusione del procedimento di accesso alla cessazione della causa del differimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

## FATTO

Con istanza inviata il 7 giugno 2019 il cittadino bengalese ..... ha chiesto al Ministero dell'Interno l'accesso agli atti del procedimento di concessione della cittadinanza italiana da lui iniziato il 14 dicembre 2015.

Lamentando che a quell'istanza di accesso il Ministero dell'Interno aveva risposto, il giorno stesso, in maniera stereotipata e comunque insoddisfacente, il ..... ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 28 giugno 2019.

Con memoria datata 8 luglio 2019 il Ministero dell'Interno ha tra l'altro evidenziato di aver trasmesso la suddetta istanza alla Prefettura di ....., quale "... struttura preposta per esercitare l'accesso al fine di concordare direttamente le date e gli orari per l'accesso"; e, in linea generale, ha posto l'accento sul relevantissimo numero di procedimenti pendenti in materia di cittadinanza.

## DIRITTO

Invero la Prefettura di ....., che pur deve reputarsi competente avuto riguardo alla residenza dichiarata dal ..... nel ricorso, sostanzialmente non può venir assimilata ad una "... *amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso ...*" (art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 184/2006): trattandosi, all'evidenza, di un'articolazione periferica del Ministero dell'Interno. Perciò quest'ultimo non può differire la tempistica di accesso in relazione alla data in cui l'istanza di accesso pervenga materialmente alla Prefettura di riferimento.

Nel merito la fondatezza di quell'istanza risulta palese: perché essa attiene ad un procedimento direttamente riguardante il ricorrente stesso e da lui incardinato.

La Commissione coglie l'occasione per invitare l'amministrazione, in successivi casi analoghi, al tempestivo inoltro dell'istanza di accesso alla Prefettura competente.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Ospedaliera Universitaria ..... Policlinico di .....

## FATTO

Con istanza presentata all'Azienda Ospedaliera Universitaria ..... Policlinico di ..... il 24 aprile 2019 ....., medico anestesista presso l'azienda stessa, ha chiesto l'accesso ad una serie di documenti concernenti un intervento chirurgico svoltosi il ....., durante il quale la paziente era deceduta, ed ai successivi accertamenti istruttori: documenti alla luce dei quali l'azienda ospedaliera stava ricercando un accordo bonario con i congiunti della paziente stessa, di seguito ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo che quei medesimi congiunti avevano proposto, dinanzi al tribunale di ....., anche nei confronti del .....

Lamentando che su tale istanza di accesso si fosse formato il silenzio rigetto e deducendo altresì che nella regione ..... era mancante la figura del difensore civico, il ..... ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 10 giugno 2019.

Nella seduta del 27 giugno 2019 questa Commissione, nel reputare necessario che l'odierno ricorrente depositasse copia delle ricevute di accettazione e consegna della PEC mediante cui era stato trasmesso ai controinteressati il ricorso stesso, si è riservata di valutare concettualmente l'ammissibilità della PEC stessa quale modalità di comunicazione del ricorso introduttivo.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 5 luglio 2019 il ..... ha trasmesso le suddette ricevute, allegando altresì le memorie difensive che quei medesimi controinteressati avevano depositato nel predetto giudizio di accertamento tecnico preventivo.

## DIRITTO

A prescindere dall'ammissibilità della PEC, in luogo della raccomandata con avviso di ricevimento, l'elezione di domicilio che ciascun controinteressato abbia operato presso un dato difensore per un giudizio civile in cui pur sia parte anche l'odierno ricorrente non può estendersi al ben distinto procedimento di accesso agli atti promosso da quello stesso ricorrente, quantunque riferito alla medesima vicenda sostanziale.

Consegue da tale considerazione l'inammissibilità dell'odierno ricorso, in virtù del combinato disposto del comma 4 lettera b) e del comma 7 lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n° 186/2004, in assenza di valida comunicazione del ricorso ai relativi controinteressati.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Con istanza presentata alla Prefettura di ..... il 6 maggio 2019 il cittadino pakistano ..... ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, che era stato iniziato grazie ad una sua istanza del 22 dicembre 2014.

Lamentando che rispetto a quell'istanza di accesso la Prefettura avesse risposto, il 13 maggio 2019, consentendo l'accesso soltanto ad alcuni atti e che tale orientamento fosse stato ribadito nonostante un reclamo del ....., questi con ricorso presentato il 21 giugno 2019 ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta alla Commissione stessa il 3 luglio 2019 la Prefettura ha ribadito il parziale accoglimento dell'istanza di accesso.

#### DIRITTO

Poiché il parziale diniego di accesso era pervenuto all'odierno ricorrente il 14 maggio 2019, da tale data era iniziato a decorrere il termine di trenta giorni sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo: termine a cui rinvia il comma 5 dell'art. 25 della legge n° 241/1990.

Invece soltanto il 21 giugno 2019 è stato proposto il ricorso a questa Commissione: con conseguente irricevibilità del medesimo, ai sensi dell'art. 12 comma 7 lettera a) del D.P.R. n° 184/2006.

Né il predetto termine di trenta giorni può risultare interrotto grazie ad un reclamo all'Amministrazione destinataria dell'istanza.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle entrate - Riscossione

#### FATTO

Il 27 aprile 2019 ....., titolare di beni assoggettati ad ipoteca dall'Agenzia delle entrate – Riscossione a garanzia di un credito tributario, ha presentato all'Agenzia stessa un'istanza di accesso ad una serie di atti concernenti l'accertamento da cui era scaturito quel credito, il quale a sua volta aveva ad oggetto una compravendita immobiliare stipulata nel 2006.

Lamentando che su quell'istanza si fosse formato il silenzio rigetto, il 22 giugno 2019 il ..... ha presentato ricorso al difensore civico di ....., che poi ha inoltrato per competenza il ricorso stesso a questa Commissione.

Con nota pervenuta alla Commissione stessa il 3 luglio 2019 l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha evidenziato che, dopo aver ricevuto il suddetto ricorso, aveva trasmesso al difensore del ..... tutta la documentazione richiestale.

#### DIRITTO

Quantunque la predetta nota dell'Agenzia risulti priva della ricevuta di consegna della PEC asseritamente inviata a controparte, quanto affermato in quella medesima nota implica una sostanziale cessazione della materia del contendere, giustificando quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Con istanza asseritamente presentata alla Questura di ..... il 4 giugno 2019 ....., destinatario di una condanna a pena detentiva in riferimento alla quale aveva domandato al magistrato di sorveglianza l'ammissione a misure alternative alla detenzione in carcere, ha chiesto l'accesso agli atti della suddetta questura dai quali risultava che lui fosse "... sodale dell'omonima consorteria mafiosa".

Lamentando che l'11 di quello stesso mese l'invocato accesso gli era stato negato a motivo di quanto sancito dall'art. 3 del decreto ministeriale n° 415/1994, il ..... ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 24 giugno 2019.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 9 luglio 2019 la questura di ..... ha ribadito le su descritte ragioni del proprio diniego di accesso.

#### DIRITTO

Il diniego opposto al ..... dalla Questura di ..... si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3 del decreto n° 415/1994 emesso dal Ministero dell'Interno.

Peraltro questa Commissione non ha la potestà di disapplicare norme regolamentari, essendo competente a tal proposito soltanto il giudice amministrativo. La preclusione in tal senso rende quindi inevitabile il rigetto dell'odierno ricorso.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrenti:** ..... (quest'ultimo anche per conto di .....)

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico

## FATTO

....., ..... e ..... (quest'ultimo anche nella dichiarata qualità di amministratore di sostegno della madre .....), nell'asserita qualità di danneggiati a causa di un sinistro occorso il ..... ad ..... (.....) la cui istruttoria essi avevano domandato che venisse avocata presso Consap s.p.a. nella sua qualità di concessionaria del servizio assicurativo pubblico per il risarcimento delle vittime della strada e di gestore del relativo Fondo di Garanzia, con istanza presentata il 14 maggio 2019 hanno chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l'accesso a due decreti, emessi l'uno il 4 febbraio 1994 dal Ministro dell'Industria, dell'Agricoltura e dell'Artigianato e l'altro il 15 maggio 2014 dal Ministro dello Sviluppo Economico, ed ai correlativi disciplinari: rispettivamente riguardanti la concessione del predetto servizio assicurativo pubblico in favore di Consap s.p.a. e la gestione del relativo Fondo di Garanzia da parte di tale concessionaria.

Lamentando che su quell'istanza di accesso si fosse formato il silenzio rigetto, i ..... hanno adito questa Commissione con ricorso presentato il 24 giugno 2019.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 5 del mese successivo il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'evidenziare di aver risposto all'istanza di accesso il 20 giugno 2019, ha ribadito il proprio avviso secondo cui i due decreti ministeriali contemplati nell'istanza stessa ed i relativi disciplinari risulterebbero concretamente irrilevanti rispetto all'avocazione dell'istruttoria del sinistro in argomento. A tale memoria il Ministero ha comunque accluso, quali allegati 7 e 8, la documentazione a cui era riferita l'istanza di accesso, esplicitamente consentendo a questa Commissione di inoltrare quegli atti agli odierni ricorrenti.

## DIRITTO

In disparte l'eventuale rilevanza (o meno) della documentazione a cui gli odierni ricorrenti hanno invocato l'accesso, l'esplicito consenso del Ministero a trasmetterla ai ..... stessi implica la sostanziale cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

## FATTO

Il Sig. .... inviava al Comune resistente un'istanza di accesso, qualificata come proposta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), diretta all'estrazione di copia di una serie di documenti detenuti dall'Amministrazione concernenti il concorso per Agente di Polizia Locale al quale aveva preso parte. Chiedeva, in particolare di accedere ai seguenti documenti:

- 1) verbale della Commissione delle operazioni poste in essere in occasione della prova preselettiva del giorno .....
- 2) il test prova preselettiva corredata delle risposte del sottoscritto sig. ....;
- 3) il Regolamento dei concorsi del Comune di .....

L'istanza è stata respinta e il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha fatto pervenire una memoria difensiva.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che l'istanza di accesso pur qualificata dal ricorrente come proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013) si riferisce ad un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso che risulta di tipo endoprocedimentale. Appare pertanto possibile procedere ad una utile riqualificazione dell'istanza come proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90 – condizione indispensabile affinché il successivo ricorso ricada nella competenza di questa Commissione.

Sempre preliminarmente si evidenzia che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

## FATTO

La Sig.ra ..... deducendo che la sua domanda diretta ad ottenere la cittadinanza italiana veniva rigettata con provvedimento datato 09/10/2018, notificato il 31/10/2018, impugnato dinanzi al TAR del ..... con ricorso R.G. n. .... / ....., tuttora pendente, ha formulato alla Prefettura di ..... un'istanza di accesso agli atti amministrativi del procedimento, facendo presente la necessità di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una nota in cui, nel rilevare di non essere abilitata ad accedere al fascicolo informatico, deduce di aver inoltrato l'istanza di accesso al Ministero e di averne dato comunicazione all'istante solo in data 2/7/2019 a causa di un errore di trasmissione nel precedente invio.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Prefettura che, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, ha trasmesso l'istanza al Ministero, ritiene di sospendere la decisione fino alle determinazioni dell'Amministrazione centrale sull'istanza della ricorrente, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultima dell'istanza di accesso.

## PQM

La Commissione sospende i termini di legge per la decisione del ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** I.C.V. .... (.....)

#### FATTO

La Sig.ra ..... formulava una richiesta di accesso all'Istituto resistente, chiedendo l'ostensione del contratto di docenza stipulato dalla Prof. ....., deducendo di aver interesse a dimostrare che, a differenza di altri docenti, non aveva potuto stipulare alcun contratto a causa dell'asserito illegittimo affidamento delle supplenze da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha negato l'accesso deducendo che l'istante sarebbe priva di un interesse diretto, concreto ed attuale per non essere iscritta nella graduatoria dell'Istituto destinatario dell'istanza di accesso.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Nel caso di specie, in particolare, l'istante ha dedotto di dover provare l'esistenza del contratto di lavoro stipulato dalla docente controinteressata (avendo già attenuto dagli altri Istituti gli atti richiesti) a sostegno di una azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione, circostanza che consente di differenziare la posizione della ricorrente sotto il profilo dell'interesse all'accesso, restando irrilevante l'inclusione o meno della stessa nella graduatoria dell'Istituto destinatario dell'istanza.

Viene, inoltre, in rilievo un interesse di tipo difensivo della ricorrente, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato territoriale del Lavoro di .....

## FATTO

Il Sig. .... deduce di aver presentato agli uffici dell'Ispettorato del lavoro di .... un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di alcuni documenti (in particolare le buste paga) formate dalla società, sua ex datrice di lavoro, e riguardanti la sua posizione.

Ciò al fine di tutelare il proprio credito, a seguito di dimissioni volontarie.

L'Ispettorato negava l'accesso invocando l'art. 2 del D.M. 757/1994 ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 15 aprile 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dal ricorrente che non risultava allegata al ricorso e, per ragioni di economia procedimentale invitava l'Amministrazione a chiarire se, in effetti, fosse in possesso o meno di buste paga riferibili al lavoratore atteso il tenore non univoco, sul punto, del provvedimento di diniego impugnato.

Il legale dell'istante ha comunicato alla Commissione di non avere a disposizione l'istanza di accesso in quanto formulata dal suo assistito presso l'Amministrazione senza estrarne copia; invitava pertanto l'Ispettorato a trasmettere l'istanza alla Commissione.

L'Ispettorato, dal canto suo, si è limitato a comunicare alla Commissione di aver consentito l'accesso al prospetto paga della mensilità agosto 2018

A quanto punto il legale del ricorrente, pur prendendo atto di tale circostanza ha dedotto di avere interesse alla definizione del ricorso presentato il 20.3.2019 avverso il diniego di accesso oppostogli dall'ITL di ....., anche per fini risarcitori ed ha chiesto di sapere se, in effetti l'Ispettorato abbia trasmesso l'istanza di accesso alla Commissione.

Nella seduta del 6 giugno 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso ed anche al fine di valutare la permanenza dell'interesse alla decisione, riteneva necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dal ricorrente e pertanto, preso atto di quanto comunicato dall'istante, invitava l'Amministrazione a trasmetterne copia ed a chiarire se fosse in possesso o meno di ulteriori buste o prospetti paga riferibili al lavoratore, diversi rispetto a quello già consegnato.

L'Ispettorato ha ottemperato all'ordinanza ed ha trasmesso l'istanza di accesso, nonché due prospetti paga, entrambi riferiti al mese di Agosto 2018, acquisiti in sede di verifica

**DIRITTO**

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell'inoltro della documentazione anche all'interessato e visto che l'Amministrazione ha trasmesso con la memoria i documenti richiesti di sede di accesso (buste paga di Agosto 2018), la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all'istante la nota pervenuta dall'Amministrazione, con gli allegati, all'indirizzo con cui è stato trasmesso il ricorso.

**PQM**

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.  
Manda alla Segreteria per la trasmissione della documentazione di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri “.....” - SM - Nucleo Relazioni con il Pubblico -  
.....

## FATTO

Il Luogotenente dei Carabinieri ..... ricorrente, con istanza di accesso del 19.05.2019, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai seguenti documenti:

tutti i documenti, compresi quelli denominati “appunto”, muniti della corrispondente segnatura di protocollo, incluse entrambe le memorie scritte del ..... e ....., pervenute all'Ufficio Personale di codesta Legione, nel formato descritto nel Capitolo ....., denominato ‘.....’ del Manuale di gestione Protocollo informatico e Gestione documentale;

la stampa dettaglio pratica tratta dall'applicativo DocsPA relativa alla pratica concernente gli atti menzionati nell'istanza di accesso agli atti.

Ciò sostanzialmente per tutelare i propri diritti ed interessi avverso il provvedimento di incompatibilità ambientale del 30 settembre 2013 e, in particolare, per appurare l'eventuale divergenza tra quanto effettivamente avvenuto e quanto rappresentato dal Comandante Provinciale Carabinieri di ..... nella proposta di trasferimento per assunta incompatibilità ambientale a sua firma. Verificare la legittimità e la fondatezza delle comunicazioni, citate nella proposta di trasferimento a firma del Comandante del Reparto Operativo e concernenti direttamente il ricorrente, asseritamente fatte all'Autorità Giudiziaria (nella specie la Procura della Repubblica presso il Tribunale di - Direzione Distrettuale Antimafia), anche al fine di esperire le opportune iniziative giudiziarie e/o amministrative previste dall'ordinamento a tutela dei propri interessi

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 13.06.2019, ha concesso l'accesso alle memorie difensive datate 06.11.2013 con numero 5 allegati, riguardanti aspetti disciplinari, presentate dal Lgt. C.S. .... e composte da nr. .... pagine/facciate. L'amministrazione ha, poi, negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva, in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento di parziale accoglimento è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione ha trasmesso una memoria del 5.07.2019, con la quale ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che i documenti di cui al punto n. 2 dell'istanza di accesso del ricorrente sono collegati all'interesse del ricorrente a tutelare i suoi diritti ed interessi e, pertanto, la medesima non appare rivolta ad un controllo generalizzato sull'amministrazione acceduta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

## FATTO

La sig.ra ....., in qualità di figlia della sig.ra ....., in data 25.06.2019 ha trasmesso alla Commissione due istanze presentate dalla madre in date 7.05.2019 e 15.05.2019 nei confronti del Comune resistente, aventi ad oggetto:

verbali dei sopralluoghi effettuati dal Comune acceduto presso l'abitazione della ricorrente in date 7.02.2019 e 9.04.2019, nell'ambito dei controlli dei rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale per presenza sul tetto di eternit;

esiti e/o rilievi degli accertamenti richiesti a seguito della richiesta presentata dalla ricorrente in data 28.01.2019 avente ad oggetto la "valutazione pericolosità di tetto in eternit ed eventuali disposizioni per la messa in sicurezza, ai sensi della legge n. 257 del 1992";

comunicazioni di competenza del Comune acceduto trasmesse ai proprietari dell'immobile con copertura obsoleta e degradata in eternit, per notificare l'avvio del procedimento di controllo dei rischi connessi all'inquinamento ambientale, gli accertamenti nonché i necessari sistemi di bonifica, a seguito della richiesta dell'accedente di cui al punto n. 2.

Motiva la sig.ra ..... essere titolare di un interesse qualificato ad accedere a tali documenti quale proprietaria dell'immobile e parte danneggiata.

La sig.ra ..... ha chiesto alla Commissione d'intervenire, tale richiesta è priva della delega dei poteri rappresentativi della sig.ra ..... nei confronti della figlia; dagli allegati all'istanza si evince che la sig.ra ..... è proprietaria di un immobile che affaccia su un tetto in eternit di copertura di un confinante edificio.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di ..... ha inviato una memoria con la quale ha comunicato di avere trasmesso i chiesti documenti alla sig.ra ....., in data 4 luglio. Chiarisce la ASP che il Comune detiene i documenti al medesimo inviati dalla ASP.

## DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale la ASP ha comunicato di avere inviato alla ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

#### FATTO

Il ricorrente ....., in qualità di proprietario di terreni siti nel Comune resistente in località ....., al foglio ..... particella ....., del nuovo catasto terreni di ....., con istanza del 21.03.2019, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

Titoli abilitativi rilasciati e/o presentati ai sensi del d.P.R. n. 380/01;

Provvedimenti amministrativi in corso, ai sensi dell'art. 27, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 380/01;

Comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 27, comma 4 del d.P.R. n. 380/01;

Determinazioni adottate ai sensi del capitolo 3 del d.P.R. n. 380/01.

Motiva il ricorrente di avere promosso un'azione giudiziaria per difendere i propri interessi e diritti di comproprietario.

In data 29.05.2019, il segretario comunale ha sollecitato il responsabile del procedimento a volere riscontrare l'istanza di accesso in esame.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 21.06.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia dal 21.04.2019.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Museo Nazionale del Cinema di ..... – Fondazione .....

## FATTO

Il ricorrente prof. ....., quale partecipante alla procedura volta all'individuazione del direttore generale della Fondazione resistente, con istanza del 10 giugno 2019, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- 1) provvedimento di esclusione del ricorrente dalla rosa di candidati;
- 2) provvedimento di individuazione della rosa di candidati e della sua motivazione;
- 3) domanda di partecipazione corredata dagli allegati degli altri candidati partecipanti.

La Fondazione resistente, in data 10 giugno 2019, ha differito il chiesto accesso alla data di perfezionamento della procedura selettiva; aggiunge la Fondazione acceduta che nell'avviso non è prevista alcuna comunicazione da inviare ai candidati riguardo l'ammissione/esclusione dalla «short list o elenco o rosa di candidati o che a questi ultimi vengano comunque trasmesse comunicazioni di ammissione/esclusione dalla selezione». Con successiva nota del 18 giugno, la Fondazione ha precisato che l'accoglimento della richiesta comporterebbe la diffusione di giudizi e valutazioni ancora da compiere in via definitiva e che la scelta del Direttore da parte della Fondazione non presenta le forme e le modalità di un concorso pubblico, mantenendo le caratteristiche di una scelta fiduciaria, ancorché avviata con avviso pubblico, senza assunzione di atti e provvedimenti amministrativi.

Il provvedimento di differimento è stato impugnato in termini innanzi il Difensore civico della Regione ....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990; quest'ultimo ha affermato che la Fondazione, pur essendo persona giuridica che opera secondo le norme di diritto privato, è assoggettata alla disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 in quanto "trattasi di istituzione privata che svolge un'attività di pubblico interesse". Il Difensore civico ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per incompetenza, in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dal Museo ai sensi della legge n. 404 del 2000 e attesa la presenza nell'organo di gestione del Museo, oltre che degli enti locale anche di soggetti di altra natura, quali Fondazione ..... e Associazione Museo Nazionale del Cinema.

E' pervenuta un'articolata memoria della Fondazione acceduta.

DIRITTO

La Commissione rileva di essere competente a riesaminare i provvedimenti di diniego o differimento emanati dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato; nel caso in esame il ricorrente ha presentato il gravame al Difensore civico il quale ha dichiarato il ricorso inammissibile senza trasmetterlo per competenza alla Commissione. Pertanto, avverso tale decisione l'unico strumento azionabile è il ricorso giurisdizionale innanzi il Tar.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Ospedaliera Universitaria di .....

#### FATTO

Il ricorrente ....., con istanza del 19.05.2019 ha chiesto di accedere ai dati concernenti la presenza/assenza sul luogo di lavoro del prof. ....., in servizio presso la Struttura Complessa U.O. di ....., nei mesi da maggio a ottobre anni dal 2015 al 2017. Ciò nell'ambito della procedura di cui alla legge n. 162 del 2014 ed al fine di verificare la correttezza del giudizio formulato dal Collegio tecnico per la verifica delle attività professionali e dei risultati conseguiti dal controinteressato prof. .... nonché la correttezza del conferimento della Struttura complessa di .....

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso non è allegata la notifica al controinteressato prof. .... né l'istanza di accesso.

#### DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato prof. .... Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo .....

## FATTO

La ricorrente, docente di una classe ..... della scuola primaria, dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare con formale contestazione di addebito “per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti la funzione” ha chiesto, in data 13 marzo 2019 tramite l'avv. ...., di accedere ai documenti del relativo procedimento. L'Istituto scolastico acceduto, con provvedimento del 26 marzo 2019 ha concesso l'accesso ai chiesti documenti oscurando i nominativi dei genitori e dei minori, perché irrilevanti rispetto alla contestazione mossa con il provvedimento di avvio del procedimento ed in ragione della tutela del diritto alla riservatezza conseguente al contesto educativo relazionale nel quale la docente opera.

Il provvedimento di parziale accoglimento della richiesta ostensiva è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione scolastica adita ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato che i genitori dei minori hanno chiesto all'amministrazione acceduta di tutelarli rimanendo nell'anonimato; la dirigente scolastica dell'Istituto, dott.ssa ....., richiama a sostegno del proprio parziale diniego la delibera ANAC n. 1309 del 28.12.201 e, in particolare, la parte nella quale l'Autorità, afferma che “Quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche, non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l'accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti. Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto...”.

La Commissione, con ordinanza del 6 giugno, ha invitato l'amministrazione acceduta a notificare il presente gravame ai controinteressati individuati nei genitori firmatari dei documenti.

Successivamente, l'Istituto acceduto ha comunicato di avere trasmesso il gravame ai controinteressati i quali si sono opposti al chiesto accesso, per ragioni di tutela dei minori che frequenteranno la scuola il prossimo anno scolastico.

**DIRITTO**

La Commissione osserva che l'interesse difensivo dell'accedente è già stato soddisfatto mediante l'accesso ai documenti richiesti; l'accesso, anche, ai nominativi dei genitori autori della relazione a seguito della quale la dirigente scolastica ha avviato il procedimento disciplinare, in effetti, potrebbe recare pregiudizio alla necessaria serenità alla quale le relazioni scolastiche devono essere improntate.

**PQM**

La Commissione respinge il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

#### FATTO

Il dott. ....., in data ....., ha presentato un esposto, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 221 del 1950, indirizzato alla Commissione per gli iscritti all'Albo Odontoiatri presso la Federazione resistente, relativo ad alcuni comportamenti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare tenuti dal dott. ....., presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri di .....

Non avendo più ricevuto informazioni circa l'avvio del procedimento ed il suo eventuale esito, il ricorrente con istanza del 5.03.2019, ha chiesto di conoscere lo stato, il possibile esito del procedimento e copia dei relativi documenti. Espone il ricorrente di essere stato convocato quattro volte dall'Ordine degli Odontoiatri di ..... e da quello di ..... a seguito delle iniziative del dott. ....

La Federazione acceduta, con provvedimento del 23.05.2019, ha comunicato al ricorrente che il controinteressato dott. .... si è opposto al rilascio dei chiesti documenti e, pertanto, l'amministrazione ha negato il chiesto accesso. Nel provvedimento, l'amministrazione informa il ricorrente che la Commissione in data 17.04.2019, ha deliberato la non apertura del procedimento disciplinare ed ha riportato stralci del verbale contenenti le motivazioni alla base della deliberazione.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame sono allegati diversi documenti, tra i quali l'esposto presentato dal ricorrente, il quale evidenzia le pressioni effettuate dal controinteressato ed alle quali è stato sottoposto quale direttore sanitario della .....

Aggiunge il ricorrente di essere stato denunciato dal controinteressato a seguito dell'archiviazione del procedimento disciplinare e, dunque, che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.

#### DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo

stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, il diritto di difesa del ricorrente prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato, salvo che il verbale di cui alla narrativa in fatto non contenga dati sensibili o giudiziari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ..... – Divisione e Polizia amministrativa – sociale – ufficio  
.....

#### FATTO

Il dott. .... ricorrente ha presentato un'istanza di accesso alla Questura resistente avente ad oggetto i documenti inerenti il sequestro, disposto ai sensi dell'art. 354 c.p.p., delle munizioni in suo possesso eseguito dalla Polizia di Stato, di cui al verbale del ..... Ciò per difendere i propri diritti ed interessi.

La Questura acceduta, con provvedimento notificato al ricorrente in data 24.05.2019 ha negato il chiesto accesso ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 4 del D.M. n. 415 del 1994. Aggiunge l'amministrazione che il ricorrente potrà rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ....., cui è stata inviata la comunicazione di notizia di reato redatta in data 5.2.2019 dal Commissariato di Polizia ".....".

Il provvedimento di diniego notificato in data 24.05.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

La Commissione ricorda che la disposizione regolamentare richiamata da parte resistente alla base del proprio diniego, al fine di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sottrae dall'accesso, tra gli altri documenti quelli relativi a: "b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità" (art. 3, comma 1, lett. b D.M. 415/1994). La disposizione successiva esclude dall'accesso, per ragioni di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, numerose categorie di documenti, tra i quali la documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari (art. 4, comma 1, lett. h).

Pertanto, la Commissione preso atto delle disposizioni regolamentari citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare citata certamente applicabile alla specie, rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

**Ricorrente:** ..... O.n.l.u.s.

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... - ..... sede di .....

## FATTO

Il ricorrente ..... quale legale rappresentante della ..... Onlus, dopo avere ricevuto i verbali di accertamento e notificazione nn. .... / ..... - ..... - ..... e .... / ..... - ..... - ..... del ....., tramite l'avv. .... ha chiesto di accedere a tutti gli atti presupposti e/o connessi ai verbali citati, a tutti i verbali relativi agli accertamenti effettuati dall'amministrazione acceduta, a tutte le dichiarazioni rese a qualunque titolo e da qualunque soggetto nel corso degli accertamenti e la documentazione relativa all'accertamento. Ciò al fine di difendere i propri interessi in sede amministrativa ed in considerazione della mancata allegazione dei documenti citati nei verbali.

L'Ispettorato acceduto, con provvedimento del 16.05.2019 notificato al ricorrente in data 20.05.2019, ha negato il chiesto accesso ritenendo i verbali citati dettagliati e la motivazione ivi espressa, ampia ed articolata, soddisfacente delle esigenze difensive del ricorrente. Aggiunge l'amministrazione adita che una parte dei documenti alla base degli accertamenti sono già in possesso del ricorrente.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame non è stato notificato ai controinteressati citati nei verbali. Espone il ricorrente che tutti i lavoratori citati nel verbale non hanno alcun rapporto con l'associazione accedente ad eccezione dei sig.ri ..... e .....

E' pervenuta memoria di parte resistente del 5.07.2019, la quale ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego, ulteriormente motivando sulla scorta di recente giurisprudenza.

## DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai lavoratori controinteressati i cui nominativi sono indicati nei verbali di accertamento e notificazione citati nella parte in fatto. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Legione Carabinieri ..... - Compagnia di .....

## FATTO

Il Maresciallo Maggiore ..... ricorrente, presta servizio presso il Nucleo Investigativo Carabinieri di ..... ed è alloggiato presso una Caserma dotata di una foresteria, sita in via ..... n. ....., in ....., in ..... Il ricorrente ha prenotato, tramite mail, ..... stanze nella suddetta foresteria per i giorni dal ..... al .....; successivamente, l'amministrazione resistente gli ha comunicato che le stanze non erano più disponibili perché prenotate precedentemente alla mail del ricorrente. Pertanto, il Maresciallo maggiore ricorrente, con istanza del 27 marzo integrata in data 29 marzo, ha chiesto di accedere alla precedente mail di prenotazione.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 10 aprile 2019, ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente per insussistenza di interesse qualificato.

Avverso tale provvedimento il Maresciallo Maggiore ..... ha adito, nei termini, la Commissione, la quale con ordinanza dell'8 maggio 2019 ha invitato l'amministrazione adita a notificare il gravame al controinteressato, da individuare nel soggetto che ha prenotato le stanze in questione prima del ricorrente. Nelle more interrompendo i termini di legge.

Successivamente, è pervenuta una memoria recante la data del 4.07.2019, con la quale la Legione Carabinieri adita ha comunicato di avere trasmesso la richiesta ostensiva ai controinteressati e di essere in attesa di conoscerne l'esito.

## DIRITTO

La Commissione, ricevuta la memoria di parte resistente del 4.07.2019, rimane in attesa di conoscere l'esito della richiesta istruttoria formulata all'amministrazione con ordinanza dell'8 maggio; nelle more i termini di legge restano interrotti.

## PQM

La Commissione attende di conoscere l'esito della comunicazione ai controinteressati; nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. – sede di .....

## FATTO

L'Agente scelto ricorrente ....., con istanza del 13.05.2019 ha chiesto all'istituto resistente di accedere al registro visitatori nominativo del ....., per ragioni di tutela dei propri dati personali.

L'Istituto acceduto, con provvedimento del 5.06.2019, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del regolamento d'Istituto in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Esponde il sig. .... nel gravame di essersi recato in data 26.4.2019 presso la sede dell'INAIL resistente per accertamenti e di avere incontrato la dott. ssa .... nella postazione di identificazione dell'utenza, benchè non autorizzata; in tale occasione la dott.ssa .... avrebbe conosciuto dati comuni e sensibili del ricorrente. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato che il ricorrente con istanza dell'11.05.2019 ha chiesto di accedere al registro visitatori e con istanza del 13.05.2019 ha chiesto di accedere al registro presenze della dott.ssa .... L'amministrazione con provvedimenti del 27.05.2019 e del 5.06.2019, ha negato l'accesso ritenendo che i chiesti registri non costituissero documenti amministrativi, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento indicato.

## DIRITTO

Poiché il presente gravame è stato presentato avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di accesso al registro visitatori recante la data del 13.05.2019 anziché quella dell'11.05.2019, la Commissione chiede al ricorrente di specificare se il provvedimento impugnato sia quello del 27.05.2019 o quello del 5.06.2019. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede al ricorrente di fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo Statale .....

#### FATTO

L'Agente scelto ricorrente ..... ha trasmesso alla Commissione una richiesta d'intervento per "diniego ingiustificato agli atti". L'amministrazione resistente nella memoria chiarisce di non avere ricevuto alcuna richiesta ostensiva da parte del ricorrente; inoltre, quest'ultimo è genitore convivente dell'alunna ..... figlia della sig.ra ..... la quale ha chiesto di accedere al verbale interclasse, delegando il sig. .... al ritiro. Aggiunge l'amministrazione acceduta che la sig.ra ..... si è recata personalmente presso gli uffici per ritirare copia dei chiesti documenti in data 19.06.2019

#### DIRITTO

La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti, espressi o taciti, di diniego dell'accesso. La richiesta d'intervento presentata dal sig. .... non è qualificabile quale ricorso, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 e, pertanto, la Commissione non può che dichiarare il non luogo a provvedere.

#### PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale ..... – Squadra Operativa

#### FATTO

Il Brigadiere Capo Mare ..... ricorrente, con istanza del 5.06.2019 rivolta alla Guardia di Finanza resistente ha chiesto di accedere alle proposte di cambio di incarico temporaneo relative ai periodi di assenza degli Ispettori specializzati Tecnico di Macchine, con incarico di Direttore di Macchina a bordo delle unità navali dipendenti classe ....., formulate dal Comando sovraordinato per i periodi di assenza indicati nella richiesta ostensiva. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per conoscere i criteri discrezionali alla base dell'attribuzione degli incarichi di Direttore di Macchina a bordo delle unità di classe ..... al ricorrente medesimo, nonché per conoscere l'iter logico del procedimento.

La Guardia di Finanza acceduta ha negato il chiesto accesso con provvedimento del ..... rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo all'accedente.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente nel presente gravame afferma di essere l'unico dipendente presente in sede ad essere in possesso delle specializzazioni/abilitazioni necessarie per sostituire i dipendenti assenti. Inoltre, chiarisce il ..... di volere capire le ragioni per le quali, pur in presenza di situazioni analoghe, è chiamato a sostituire i dipendenti assenti ad "intermittenza".

#### DIRITTO

La Commissione invita parte resistente a volere notificare la richiesta ostensiva ai controinteressati destinatari delle proposte di cambio relative ai periodi di assenza citati nella richiesta medesima; nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita parte resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione, nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – .....

#### FATTO

Il sig. ....., in proprio e nella qualità di erede della Sig.ra ....., in data 1 marzo u.s. ha chiesto all'Istituto resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *“Provvedimento emesso dall'Inps di ....., in relazione alla domanda di ricostituzione per motivi contributivi, acquisita al protocollo INPS. .... / .... / ....., relativa agli eventi post malattia del 1983; nonché quello relativo alla domanda presentata in data 10/04/2017” sempre di ricostituzione, ma questa volta per motivi documentali, acquisita al protocollo INPS .... / .... / ....., per il riconoscimento della quattordicesima degli ultimi 5 anni. Istanze della defunta .....*”.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi; contro il silenzio rigetto formatosi i ricorrenti hanno pertanto adito la Commissione in termini. Nella seduta plenaria dello scorso 6 giugno la Commissione, tenuto conto che lo stesso ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo aveva fatto riferimento ad una risposta informale dell'amministrazione che avrebbe comunicato di non aver aperto nessuna posizione a nome della defunta Sig.ra ....., chiedeva all'amministrazione di voler fornire chiarimenti in merito all'effettiva detenzione di quanto domandato dal ricorrente, interrompendo i termini della decisione. Parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio in data 26 giugno 2019, fornendo chiarimenti sulla vicenda sostanziale sottostante la domanda di accesso ed invitando il ricorrente ad esercitare l'accesso nella forma della visione dei documenti contenuti nel fascicolo personale della Sig.ra .....

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto e dell'invito rivolto al ricorrente ad esercitare l'accesso, dichiara la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con la precisazione che l'accedente ha facoltà non solo di prendere visione ma anche di estrarre copia di quanto messo a disposizione da parte resistente.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Federazione Italiana ..... – Procura federale; ..... – Procura federale

## FATTO

Il Dott. ....., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ....., espone quanto segue.

La ..... ricorrente, in data non precisata, riceveva da parte della Procura federale della ..... richiesta di documentazione contabile ed amministrativa con riferimento ad un procedimento verosimilmente sanzionatorio aperto a carico dell'ente ricorrente.

Successivamente la medesima Procura comunicava la necessità manifestata dal Collegio dei revisori dei conti, nell'ambito del predetto procedimento, di acquisire i bilanci della ..... ricorrente. A seguito di tali accadimenti, nessuna altra comunicazione faceva seguito con le parti resistenti. Di conseguenza, in data 24 maggio u.s. la ..... formulava richiesta di informazioni, preordinata all'ottenimento della conferma dell'archiviazione del procedimento in questione e, contestualmente, formulava istanza di accesso ai documenti tutti contenuti nel relativo fascicolo, comprensivi del carteggio intercorso tra le procure resistenti.

Con propria nota la procura federale del Coni manifestava il nulla osta all'accesso richiesto dalla ricorrente, ferme restando le valutazioni della Procura federale della ..... la quale, tuttavia, con propria nota, da una parte confermava l'avvenuta archiviazione del procedimento e, dall'altra, negava l'accesso sulla scorta di tre ordini di motivi.

In primo luogo, richiamando un parere reso in fattispecie consimile dal proprio Ufficio legale, rileva che i documenti del procedimento sportivo non sono documenti amministrativi; secondo poi osserva che i procedimenti disciplinari, siccome riservati all'autodichia dell'ordinamento sportivo, non costituirebbero espressione dell'esercizio di funzioni pubblicistiche e quindi i relativi atti per tale ragione non sarebbero soggetti alla legge n. 241/1990. Da ultimo, non vi sarebbe interesse ad accedere in quanto il procedimento sottostante è stato archiviato.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso 6 giugno la Commissione, ha invitato la Procura Federale della ..... a produrre copia del parere legale richiamato nel diniego, siccome rilevante ai fini del decidere. Parte resistente ha assolto l'incombente mentre il ricorrente ha depositato memoria integrativa al ricorso insistendo per il suo accoglimento. Nella seduta dello scorso 27 giugno, tenuto conto del deposito effettuato da parte resistente a ridosso della riunione plenaria della Commissione, si rinviava la decisione per approfondimenti istruttori, interrompendo i termini della decisione.

**DIRITTO**

La Commissione, preso atto della documentazione versata in atti sia dalla Procura Federale della ..... che dal ricorrente, osserva quanto segue.

Il parere posto a fondamento del diniego di accesso muove dalla considerazione per cui i procedimenti disciplinari dell'ordinamento sportivo sarebbero sottratti al giudizio demolitorio del giudice amministrativo. A tale proposito, tuttavia, giova evidenziare che non trattasi di circostanza dirimente, atteso che il giudice competente per eventuali azioni a tutela del sanzionato non incide sull'applicabilità della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Anche gli altri argomenti non sembrano cogliere nel segno. Peraltro lo stesso professionista firmatario del parere, non dubita che al diretto interessato del procedimento disciplinare debbano essere forniti tutti i ragguagli del caso.

La dedotta autodichia dell'ordinamento sportivo, invero ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 280 del 2003, riguarda la giustizia sportiva senza tuttavia escludere che sul piano sostanziale trovi applicazione – per ciò che in questa sede rileva – la legge n. 241 del 1990.

Ed ancora, la fattispecie oggetto di parere sembra differente da quella oggi all'esame della Commissione, avendo ad oggetto le registrazioni audio visive dei colloqui tra l'arbitro di giuoco ..... ed i suoi collaboratori in occasione di una partita del campionato di serie .....

Pertanto, ritenendo la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso in capo alla ..... ricorrente, ed in linea con un proprio precedente dell'anno 2012, il ricorso è accolto.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Con istanza presentata alla Questura di ..... l'8 maggio 2019 ....., destinatario di un provvedimento mediante cui nel 2014 la locale Prefettura gli aveva vietato di detenere armi, munizioni od altro materiale esplosivo, ha chiesto l'accesso alla documentazione riguardante il relativo procedimento.

Tuttavia il 23 maggio 2019 quella Questura gli ha negato l'invocato accesso, asseritamente perché incompetente rispetto a provvedimenti di diniego riguardo alla detenzione di armi o munizioni.

Avverso tale diniego di accesso il ..... ha adito questa Commissione, con ricorso ivi pervenuto il 18 giugno 2019.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 3 luglio 2019 la Questura di ..... ha ricapitolato la vicenda, a partire dal provvedimento di divieto di detenzione di armi o munizioni emesso nel 2014 nei confronti del ..... dalla Prefettura di ..... la quale gli aveva poi consentito di accedere a parte della relativa documentazione, tra cui la proposta del predetto divieto che la Questura stessa aveva formulato e la suddetta Prefettura aveva poi recepito. Nondimeno l'Amministrazione resistente ha rilevato che la documentazione proveniente dalla stazione Carabinieri di ..... (.....) su cui quella proposta di divieto era stata basata risultava sottratta all'accesso, ai sensi del decreto ministeriale n° 415/1994.

#### DIRITTO

Il diniego opposto al ..... dalla Questura di ..... si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3 del D.M. n. 415/1994.

Peraltro questa Commissione non ha la potestà di disapplicare norme regolamentari, essendo competente a tal proposito soltanto il giudice amministrativo. La preclusione in tal senso rende quindi inevitabile il rigetto dell'odierno ricorso.

#### PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ragioneria territoriale dello Stato – .....

#### FATTO

I Sigg.ri ..... e ....., in proprio e nella qualità di eredi della defunta prof.ssa ....., in data 22 maggio 2019 hanno presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso ai cedolini paga ed ai documenti equipollenti della ....., adducendo ragioni di tutela in giudizio per l'ottenimento di emolumenti non corrisposti e derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori nel corso del rapporto di lavoro della medesima.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in termini, i Sigg.ri ..... e ..... hanno depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 9 luglio parte resistente ha dato seguito alla richiesta dei ricorrenti, inviando loro quanto domandato in sede di accesso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri ....., la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio, ha presentato in data 30 aprile u.s. istanza di accesso alle comunicazioni di posta elettronica certificata trasmesse da ..... all'amministrazione resistente e riguardanti l'accedente, motivando la domanda per finalità difensive.

Parte resistente con provvedimento del successivo 24 giugno ha negato l'accesso, facendo presente che nelle more era intervenuta motivata opposizione del controinteressato che aveva opposto ragioni di tutela di dati sensibili.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione notificando il gravame al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e fornendo indicazione sulla natura e tipologia di dati del terzo che hanno determinato il provvedimento oggi impugnato.

#### DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. ..... la Commissione osserva quanto segue.

Posto che il ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso, trattandosi di documentazione che lo riguarda direttamente, ed alla luce di quanto dedotto da parte resistente nella propria memoria difensiva, si osserva che la tipologia di dati contenuti nel documento richiesto non è tale da giustificare il diniego.

Pertanto il ricorso è accolto.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Capitaneria di Porto – .....

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio, in data 11 gennaio 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“documenti redatti dall'anno 2010 ad oggi, con esame diretto dei fascicoli ed estrazione di copia (preferibilmente elettronica, anche tramite fotografie riprese con il proprio telefono cellulare) non autenticata, relativi allo stabilimento balneare “.....” di ....., sito in ..... (.....): 1. istanze ai sensi art. 55 codice della navigazione; 2. autorizzazioni ai sensi art. 55 codice della navigazione; 3. richiesta di pareri in ambito demaniale marittimo e della sicurezza del mare; 4. corrispondenza fra codesta Capitaneria di Porto e le altre amministrazioni in ambito demaniale marittimo e della sicurezza del mare; 5. ogni atto relativo alla massicciata e al cordolo in cemento posti lungo la battigia frontali a detto stabilimento e ad ogni altro manufatto (rimovibile o meno) posto sul demanio marittimo, o nella fascia di rispetto dei 30 m. dalla dividente demaniale (art. 55 Codice della Navigazione) relativa agli spazi di proprietà o in concessione (anche interrati); 6. ogni atto correlato relativo ai punti precedenti, anche endoprocedimentale, anche interno”.*

La richiesta veniva formulata ai sensi del d.lgs. n. 33/2018, della legge n. 241/1990, del d. lgs. n. 267/2000 e del D. lgs. n. 195/2005 e riportava come motivazione la qualità di cittadino comunale residente nonché l'interesse di tipo ambientale a conoscere quanto domandato.

Parte resistente, con nota del 25 giugno 2019, ha negato l'accesso ritenendo, ai sensi del c.d. accesso civico, l'istanza generica, ai sensi della legge n. 241/1990 di non aver l'accedente esplicitato un proprio interesse differenziato, ai sensi del d. lgs. n. 267/2000 di non essere un'amministrazione comunale o provinciale e, infine, quanto al carattere ambientale delle informazioni, che quanto posseduto da parte resistente nel fascicolo della controinteressata non partecipi delle caratteristiche proprie previste dalla normativa.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso nella parte in cui si fonda sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico, dà luogo alle seguenti osservazioni.

Con riferimento all'accessibilità delle informazioni e dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa regolante l'accesso civico, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Quanto alla richiesta fondata sul d. lgs. n. 267/2000 si conviene con parte resistente che tale normativa non si applica al caso di specie, essendo la Capitaneria di porto un'amministrazione periferica dello Stato.

Quanto alla domanda basata sulla legge n. 241 del 1990, il ricorso non può trovare accoglimento, atteso che il ricorrente non ha fatto constare il proprio interesse all'accesso.

Quanto infine al profilo dell'accesso ambientale, si rileva che, come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 20 maggio 2014, n. 2557, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale *“prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241”*. Peraltro, con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato che *“le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale”* (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).

Nel caso di specie parte resistente ha chiarito che i dati e le informazioni contenuti nel fascicolo della società controinteressata non hanno rilievo ambientale e dunque, anche in *parte qua*, il ricorso non può trovare accoglimento.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nonché infondato e dunque respinto con riferimento alla domanda formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, del d. lgs. n. 267/2000 e del d. lgs. n. 195/2005.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di ..... – Ufficio Territoriale del Governo

#### FATTO

Il Sig. ....., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 23 maggio u.s. alla Prefettura resistente di poter accedere a due distinti documenti dai quali evincere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulla base dei quali la Prefettura ha assunto due contestuali determinazioni relative al mancato pagamento di due prestazioni professionali rese dall'accedente.

Parte resistente ha negato l'accesso sulla base dell'art. 2, lettere a e c del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. ..... la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni regolamentari di cui all'art. 2, lettere a e c del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 che sottrae all'accesso: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Salute

## FATTO

Il Sig. ....., in qualità di legale rappresentante dell'Associazione ....., riferisce di aver presentato in data 31 marzo 2019 accesso alle seguenti informazioni: *“di conoscere quanti casi di danni da vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie sono stati riconosciuti con indennizzo dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere quanti casi di morte da vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie sono stati riconosciuti con indennizzo dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere quali patologie hanno contratto i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie che sono stati riconosciuti con indennizzo dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere per quali vaccini i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie sono stati riconosciuti con indennizzo dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o Regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere, per i soli danneggiati o deceduti da vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie, l'ammontare totale indennizzato dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere i dati di cui ai punti sopra, suddivisi per anno di riconoscimento con indennizzo dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere i dati di cui ai punti sopra, suddivisi per fascia d'età del soggetto riconosciuto con indennizzo dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere i dati di cui ai punti sopra, suddivisi per regione di*

*competenza della prima valutazione della richiesta di indennizzo e successiva istruzione delle pratiche dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92; • di conoscere i dati di cui ai punti sopra, scorporati dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa trasfusioni ed emoderivati riconosciuto con indennizzo dall'Ufficio Legge 210/92, dal Ministero della Salute o da qualsiasi altro ente nazionale e/o regionale preposto, per tutto il territorio nazionale, a partire dall'entrata in vigore della Legge 210/92, o da quando gli enti preposti hanno iniziato a gestire le funzioni amministrative previste dalla Legge n. 210/92".*

La richiesta veniva formulata sia ai sensi della legge n. 241 del 1990 che del d. lgs. n. 33/2013.

Parte resistente in data 7 giugno riscontrava la domanda in parte fornendo i collegamenti per recuperare le informazioni richieste ed in parte rigettandola siccome generica ed emulativa.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato da ..... si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico e sulla legge n. 241 del 1990.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità delle informazioni e dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa regolante l'accesso civico, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Quanto alla fondatezza dell'istanza valutata dall'angolatura della legge generale sul procedimento amministrativo, si rileva che essa contiene per lo più richiesta di informazioni e come tale è inammissibile, oltre che non supportata da alcuna motivazione e dunque non idonea a far risultare un interesse qualificato all'ostensione che, per ciò solo, nel caso di specie, difetta.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nonché inammissibile con riferimento alla domanda formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Stazione dei Carabinieri ..... - .....

#### FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 26 marzo 2019 copia delle dichiarazioni rese al Comando resistente e firmate dall'esponente in data 24 novembre 2012. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il .... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva osservando che il ricorrente aveva già presentato analoghe richieste in passato e che comunque i documenti domandati non sono nella propria disponibilità. Nella seduta del 6 giugno u.s. la Commissione, pertanto, tenuto conto dell'inesistenza dei documenti domandati dal ricorrente, rigettava il ricorso.

Con nota del successivo 8 luglio il .... chiede di "rivedere" la decisione dal momento che per le vie brevi sembrerebbe che il Comandante della Stazione resistente avesse riferito al ricorrente di essere in possesso di quanto domandato.

#### DIRITTO

Sull'istanza del Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che l'istanza non è tecnicamente qualificabile come revocazione, atteso che non viene lamentato alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione. Ciò nonostante e considerato che il ricorrente da anni cerca di ottenere la documentazione riferita all'infortunio narrato nella propria nota, si invita parte resistente a fornire chiarimenti circostanziati sulla detenzione di quanto richiesto dal .....

#### PQM

La Commissione, esaminata l'istanza, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

#### FATTO

La Sig.ra ....., in proprio, avendo preso parte alla prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici senza ottenerne il superamento, in data 24 dicembre 2018 ha chiesto di poter accedere al verbale redatto al termine dello svolgimento della prova scritta nonché al codice sorgente software cineca sempre relativo alla prova scritta.

Parte resistente ha concesso il primo documento, negando l'accesso al codice sorgente.

Contro tale diniego/differimento la sig.ra ..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta del 19 aprile u.s. la Commissione respingeva il ricorso. Successivamente la ricorrente, ritenendo la decisione della Commissione appena menzionata una risposta dell'amministrazione stessa, ne ha chiesto il riesame con ricorso del 17 giugno u.s.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si osserva che la Commissione si è già pronunciata nella seduta dello scorso 19 aprile, come detto nelle premesse in fatto e che la pronuncia di rigetto non è suscettibile di riesame se non a seguito di istanza di revocazione che, nel caso di specie, non è stata avanzata.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo “.....” – ..... (.....).

#### FATTO

La Sig.ra ....., in proprio, riferisce di aver presentato in data 4 aprile 2019 domanda di accesso ai seguenti documenti: “*a) deliberazione del Consiglio di Istituto di chiusura prefestiva della scuola a.s. 2018-2019; b) verbale integrale del Consiglio di Istituto del 30.01.2019; c) provvedimenti del dirigente scolastico di assenza o congedo per malattia della sottoscritta, a.s. 2018-2019; d) provvedimenti del dirigente scolastico di assenza per permesso retribuito ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006-2009, della sottoscritta, a.s. 2018-2019*”.

Motivava l’istanza in ragione di un interesse endoprocedimentale. Dopo alcuni scambi di comunicazioni tra l’accedente e parte resistente, da ultimo, l’amministrazione concedeva l’accesso al verbale del Consiglio di Istituto (avendo già rilasciato l’altra documentazione) subordinandolo tuttavia al pagamento della somma complessiva di € ..... di cui € ..... per notifica ai controinteressati.

Contro tale nota la ..... ha adito la Commissione; parte resistente ha depositato memoria difensiva.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ....., la Commissione osserva quanto segue.

La materia del contendere ruota intorno alla richiesta di parte resistente, rivolta alla ricorrente, di corrispondere l’importo di cui alle premesse in fatto quale condizione per rilasciare copia del verbale del Consiglio di istituto.

Al riguardo si osserva che il rilascio di copia è subordinato ai soli costi di riproduzione fotostatica dei documenti e che i costi di notifica ai controinteressati, trattandosi di incombente posto a carico dell’amministrazione, non possono essere ribaltati sull’accedente. Pertanto il ricorso merita accoglimento, essendo la ricorrente tenuta a corrispondere solo i costi di riproduzione.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Corte di Appello di .....

## FATTO

L'avv. ....., in proprio, espone di aver presentato in data 9 marzo u.s. al Consiglio resistente, domanda di accesso alle memorie difensive depositate dal collega ..... nell'ambito del procedimento disciplinare avviato su esposto del richiedente l'accesso. Tale ultimo procedimento originava da una segnalazione riferita ad un contegno deontologicamente rilevante – ad avviso del denunciante – tenuto dall'avv. .... nel corso di una mediazione obbligatoria.

Parte resistente, con motivata nota dello scorso 4 aprile differiva l'accesso sino al momento dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 59, commi 1 e 2 della legge n. 247/2012, tenuto conto che il procedimento si trova allo stato nella fase di prima delibazione circa la fondatezza dell'esposto presentato.

Contro tale differimento il ..... ha adito in termini la Commissione, dichiarando nel corpo del ricorso di averlo notificato anche al Consiglio resistente ed al soggetto controinteressato. Nella seduta dello scorso 6 giugno la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente dato prova dell'avvenuta spedizione del ricorso al controinteressato. Contro tale decisione propone domanda di revocazione il .....

## DIRITTO

Sulla domanda di revocazione presentata dall'avv. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente ed in sede rescindente la Commissione annulla la precedente decisione per essere incorsa in errore di fatto, avendo effettivamente il ricorrente *ab origine* depositato prova dell'avvenuta spedizione del ricorso al contro interessato a mezzo PEC.

In sede rescissoria accoglie il ricorso, atteso che il provvedimento di differimento appare eccessivamente generico nell'individuazione del *dies ad quem* e che, viceversa, il ricorrente, titolare di interesse qualificato all'accesso, ha allegato esigenze difensive degne di una tempestiva e favorevole considerazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in sede rescissoria annulla la decisione del 6 giugno 2019 ed in sede rescindente accoglie il ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Corte di Appello di .....

## FATTO

L'avv. ....., in proprio, espone di aver presentato in data 11 marzo u.s. al Consiglio resistente, domanda di accesso alle memorie difensive depositate dalla collega ..... nell'ambito del procedimento disciplinare avviato su esposto del richiedente l'accesso. Tale ultimo procedimento originava da una segnalazione riferita ad un contegno deontologicamente rilevante – ad avviso del denunciante – tenuto dall'avv. .... nel corso di una mediazione obbligatoria.

Parte resistente, con motivata nota dello scorso 4 aprile differiva l'accesso sino al momento dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 59, commi 1 e 2 della legge n. 247/2012, tenuto conto che il procedimento si trova allo stato nella fase di prima delibazione circa la fondatezza dell'esposto presentato.

Contro tale differimento il ..... ha adito in termini la Commissione, dichiarando nel corpo del ricorso di averlo notificato anche al Consiglio resistente ed al soggetto controinteressato. Nella seduta dello scorso 6 giugno la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente dato prova dell'avvenuta spedizione del ricorso al controinteressato. Contro tale decisione propone domanda di revocazione il .....

## DIRITTO

Sulla domanda di revocazione presentata dall'avv. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente ed in sede rescindente la Commissione annulla la precedente decisione per essere incorsa in errore di fatto, avendo effettivamente il ricorrente *ab origine* depositato prova dell'avvenuta spedizione del ricorso al controinteressato a mezzo PEC.

In sede rescissoria accoglie il ricorso, atteso che il provvedimento di differimento appare eccessivamente generico nell'individuazione del *dies ad quem* e che, viceversa, il ricorrente, titolare di interesse qualificato all'accesso, ha allegato esigenze difensive degne di una tempestiva e favorevole considerazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in sede rescissoria annulla la decisione del 6 giugno 2019 ed in sede rescindente accoglie il ricorso, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** ....., Segretario Generale Provinciale ..... - Polizia

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

....., Segretario Generale Provinciale dell'..... Polizia ha presentato in data 18/03/2019 alla Questura di ..... richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

*proposte premiali riferite all'erogazione del "premio in denaro" per l'annualità 2018.*

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data 18/04/2019 perché l'istanza era preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A., chiedendo di motivare la richiesta, specificando l'oggetto e l'interesse tutelato, al fine della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza.

Avverso il provvedimento di rigetto parte ricorrente ha adito il 24/5/2019 la Commissione.

E' pervenuta memoria della Questura di .....

La Commissione nella seduta del 27.6.2019 ha rilevato che non era indicata nel ricorso alla Commissione la data in cui ....., nella qualità era venuto a conoscenza della nota della Questura di ..... - Ufficio di Gabinetto - Relazioni Sindacali e pertanto ha reputato necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

E' pervenuta il 10.7.2019 nota di ....., nella qualità, che ha fatto presente che la Questura di ..... ha comunicato il diniego in data 18.4.2019.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che il provvedimento di diniego è stato comunicato il 18.4.2019.

La Commissione è stata adita il 24/5/2019, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di diniego del 18/4/2019.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ..... - Commissariato di Polizia di Stato distaccato di .....

#### FATTO

Il ricorrente ....., con istanza del 16.05.2019 rivolta al Commissariato resistente, ha chiesto di accedere all'esposto/denuncia presentato dalla dott.ssa ..... nei suoi confronti ed ai verbali di ascolto del ricorrente stesso; ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. Espone, infatti, l'accedente che la sig.ra ..... nel corso dell'udienza del ..... (Giudizio Penale R.G.N.R. N. .... / .....; R.G. Dib. N. .... / .....) avrebbe riferito di essere stata intimidita dal sig. .... e di avere, pertanto, presentato l'esposto/denuncia oggetto della richiesta ostensiva.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento dell'11.06.2019 ha comunicato di essere a disposizione per l'eventuale accesso dei chiesti documenti. Tale provvedimento è stato impugnato in termini innanzi la Commissione la quale con decisione del 27.06.2019 ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata sig.ra ....., all'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006

Successivamente, in data 5.07.2019, il ricorrente ha inoltrato a questa Commissione una richiesta revocatoria per essere incorsa in un errore nel ritenere che il ricorrente potesse individuare la controinteressata. Nel corso della richiesta il ricorrente comunica di avere in precedenza inoltrato delle mail all'indirizzo pec della sig.ra ....., rinvenuto nell'albo dell'ordine degli psicologi del .....

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 5.07.2019, ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impuginate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Nel caso in esame, la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto per avere il ricorrente stesso affermato di conoscere l'indirizzo pec della ricorrente. La Commissione ricorda, infine, che in presenza di elementi nuovi in fatto o in diritto, il ricorrente può presentare una nuova istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Riscossione – .....

## FATTO

L'Avv. ...., in proprio, in data 19 maggio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai seguenti documenti: "Pratica iscritta al Ruolo n. .... del .... intestata alla signora .... e conseguente Cartella di pagamento n. .... sempre intestata alla signora .... nata a .... il .... domiciliata in Via .... n. ...., ....., e residente in .... (.....), Lungomare .... n. ...., ....., nonché tutti i relativi atti di sgravio o eventuale pagamento fino alla estinzione di ogni debito fiscale dovuto per il titolo indicato".

La richiesta veniva motivata in ragione di un contenzioso con la controinteressata avente ad oggetto una richiesta risarcitoria derivante da sanzione per mancato pagamento di spese di registrazione di un decreto ingiuntivo, rispetto alla quale il ricorrente rileva la mancata produzione in giudizio della relativa documentazione nonché la circostanza per cui la .... avrebbe usufruito della c.d. rottamazione non avendo in sostanza corrisposto alcunché.

Parte resistente ha negato l'accesso, richiamandosi ad un precedente diniego del mese di marzo 2019 su analoga istanza del .....

Contro tale diniego il .... ha adito la Commissione. Nella seduta dello scorso 27 giugno la Commissione, tenuto conto della circostanza per cui il ricorrente riteneva che la seconda istanza di accesso fosse diversa da quella che aveva determinato il primo diniego del marzo 2019 e che, tuttavia, la medesima non risultava allegata al ricorso, invitava parte ricorrente a depositarla, interrompendo i termini della decisione. Il ricorrente ha assolto l'incombente depositando quanto richiesto.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal .... la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto del deposito effettuato da parte ricorrente e rilevato che le due istanze di accesso sono nella sostanza identiche, riferendosi ai medesimi documenti e contenendo le stesse motivazioni, il ricorso è irricevibile, dal momento che l'agenzia resistente aveva già riscontrato la prima istanza in data 20 marzo 2019 e da quella data è cominciato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso, spirato il successivo 19 aprile, mentre il ricorso reca la data del 16 giugno 2019 e dunque oltre i termini di legge ed è pertanto irricevibile per tardività.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** Associazione ..... - ..... Onlus

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

## FATTO

La Associazione ..... - ..... Onlus si è rivolta alla Commissione con un “reitero di richiesta di riesame” in relazione ad una istanza di accesso presentata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, relativa alla “riunione del ..... come da Prot. .... alla presenza dei rappresentanti della Direzione ....., della Commissione tecnica, di ....., di ..... etc. etc.”.

La ....., con istanza del 13 marzo 2019, chiedeva in particolare di accedere al verbale della predetta riunione ed alla lista dei presenti, evidenziando il proprio interesse all'accesso con riferimento alla qualità di ricorrente presso il TAR .....avverso il Decreto ..... e quindi legittimata alla verifica della regolarità dell'intero procedimento.

A fronte di tale istanza l'amministrazione, con provvedimento del ....., rispondeva: “(.....) si rappresenta che in data ..... si è svolto un incontro interlocutorio sullo stato della procedura. Nell'ambito dell'incontro citato non è stato redatto verbale”.

Avverso tale provvedimento – riferisce la ricorrente - era già stata inviata richiesta di riesame in data 2 maggio 2019 alla “Commissione unitamente ad altro accesso atti, che nel frattempo è stato sostanziato, rimanendo però sempre pendente, quello ancora oggi sollecitato”.

In data 15 luglio 2019 è pervenuta memoria dall'amministrazione resistente.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione ..... - ..... Onlus la Commissione osserva che l'amministrazione ha dichiarato che la documentazione richiesta non è esistente, precisando che nessun verbale dell'incontro interlocutorio è stato redatto.

A fronte di tale dichiarazione la Commissione non può che respingere il ricorso per inesistenza della documentazione oggetto di istanza d'accesso.

Con riferimento al disguido della mancata trattazione del presente ricorso, già inoltrato alla Commissione in data 2 maggio 2019, si invita la ricorrente a presentare singoli e distinti ricorsi evitando, altresì, di accorpate in un unico documento nuove richieste di riesame con integrazioni istruttorie relative a ricorsi già presentati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso per inesistenza della documentazione oggetto d'istanza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

#### FATTO

....., in qualità di Consigliere comunale del Comune di ..... ha presentato un'istanza di accesso diretta a ottenere copia di alcuni verbali di accertamento per violazione del Codice della Strada emessi dalla Polizia Locale del medesimo Comune.

Il Comandante della Polizia locale ha rigettato l'istanza per carenza di motivazione e per la tutela dei dati personali dei terzi coinvolti ed avverso tale provvedimento il Consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni

#### DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto il ricorso è fondato e merita accoglimento atteso che ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”*.

Il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato non è, pertanto, soggetto ad alcun onere motivazionale (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 05/09/2014, n. 4525) e deve, pertanto, essere garantito, anche tenuto conto del dovere di riservatezza cui gli stessi sono tenuti, dal quale consegue, altresì, che appare illegittimo il diniego motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei terzi (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11/12/2013, n.5931).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il Comune a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico Statale .....di ..... – Ufficio scolastico regionale per la  
.....

#### FATTO

La Sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....., riferisce di aver presentato alle amministrazioni resistenti a mezzo PEC in data 26 marzo 2019 domanda di accesso ai documenti relativi all'erogazione del TFS del proprio marito defunto, docente presso il Liceo resistente e ciò nella propria qualità di erede.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, in data 29 maggio u.s. la Sig.ra ..... ha adito la Commissione. Nella seduta dello scorso 27 giugno la Commissione dichiarava il ricorso irricevibile per tardività atteso che nel caso di specie il silenzio rigetto si era formato in data 26 aprile 2019 e pertanto contro tale diniego la ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 25 maggio 2019, mentre il ricorso recava la data del 29 maggio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione.

Contro tale decisione propone istanza di revocazione la Sig.ra ....., deducendo che l'istanza di accesso su cui si è innestato il ricorso era quella datata 29 marzo e rivolta all'Ufficio scolastico regionale per la ..... e che dunque il ricorso del 29 maggio sarebbe stato in termini.

#### DIRITTO

Sulla domanda di revocazione presentata dalla Sig.ra ....., la Commissione osserva quanto segue.

In effetti con riguardo all'Ufficio scolastico regionale per la ..... la richiesta di accesso risulta trasmessa in data 29 marzo.

Ciò non di meno, il ricorso è stato correttamente dichiarato irricevibile, atteso che dal 29 marzo 2019 il termine per la presentazione del ricorso è spirato in data 28 maggio, poiché il silenzio-rigetto si era formato in data 28 aprile.

Per quanto sopra, l'erronea indicazione delle date contenute nella precedente decisione appare irrilevante poiché priva di decisività.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione.

**Ricorrente:** ...../.....

contro

**Amministrazione resistente:** Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.

## FATTO

Il ....., per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ....., e l'Associazione ....., per il tramite dell'avv. ....., riferiscono di aver presentato un'istanza d'accesso datata ..... e rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. chiedendo di accedere ai documenti contrattuali ed economici relativi ad alcuni dipendenti della Società, chiedendo altresì di rendere noto l'eventuale avvio di azioni legali o contrattuali relativi ai fatti riportati nella motivazione dell'istanza.

Motivavano l'istanza in relazione ad alcune “notizie di stampa” relative alla circostanza che numerosi soggetti, all'interno della Rai, percepiscono una retribuzione senza prestare effettiva attività lavorativa o senza essere messi in condizione di farlo. Tale tematica si collega poi – riferiscono le ricorrenti - a quella del tetto massimo degli stipendi dei dirigenti e dei compensi per attività “artistica” per contratti che in realtà non hanno tale caratteristica.

Evidenziavano la propria legittimazione all'accesso con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle medesime associazioni istanti quali portatrici degli interessi diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti ed alle battaglie per la trasparenza da sempre portate avanti.

La RAI S.p.a., con provvedimento del ....., rigettava l'istanza ritenendola, in sostanza, non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto ma motivata da un mero scopo emulativo, nonché volta ad operare un controllo generalizzato sull'agire dell'amministrazione stessa per la sua formulazione lata e generica, rivelatrice di un intento ispettivo. Eccepiva altresì la natura privatistica dei documenti richiesti, nonché la eccessiva mole degli stessi.

Avverso tale provvedimento le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto evidenziando in particolare la carenza di interesse all'accesso richiesto, l'intento esplorativo dell'istanza volta ad un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

La Commissione nella seduta del 27 giugno 2019, ritenendo necessario acquisire l'istanza di accesso sottesa al ricorso in oggetto, sospendeva la decisione invitando le istanti ad inviarne copia. Nelle more i termini rimanevano interrotti.

Il ..... inviava copia dell'istanza richiesta in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto.

## DIRITTO

Con riferimento al gravame in oggetto la Commissione, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non essendo sufficiente ai fini dell'accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. E inoltre *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*

A dette Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013).

La Commissione, in merito, rileva che le istanti non hanno esplicitato l'interesse differenziato all'accesso richiesto né la strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione oggetto di istanza: il mero riferimento a “notizie di stampa” non è sufficiente a radicare in capo alle istanti tale posizione differenziata in ordine all'accesso richiesto. Il ricorso presentato deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.